

A contrario [Dal contrario]

Tipo di argomentazione logica per cui, se una affermazione è vera, si deduce che quella contraria deve essere falsa.

Aequitas praefertur rigori [Al rigore è da preferire l'equità]

Principio che valorizza il principio di equità in riferimento soprattutto alla giustizia particolare, cioè a quelle situazioni di fatto per le quali norme generali e astratte si dimostrano troppo rigorose.

A deo rex a rege lex [Da Dio il re, dal re la legge]

Espressione contenuta nel *Corpus iuris civilis* di Giustiniano (482-565).

Quest'ultimo riteneva che l'imperatore derivasse direttamente da Dio l'autorità necessaria a dare al popolo leggi giuste e sagge. Pertanto, la volontà dell'imperatore espressa nella legge era volontà di Dio e la legge imperiale si identificava con la giustizia divina.

Solo in caso di manifesta empietà da parte dell'imperatore era lecito ai sudditi ribellarsi e uccidere il tiranno.

L'espressione in seguito fu utilizzata per stigmatizzare la monarchia assoluta.

A divinis [lett. Dai ministeri divini]

La sospensione *a divinis* è una sanzione inflitta ai sacerdoti per gravi violazioni commesse. Comporta l'interdizione a svolgere le funzioni ministeriali sacre (preghiere, canti, celebrazione della messa, confessioni, distribuzione dell'eucarestia etc.).

La sospensione *a divinis* è di poco antecedente alla scomunica, ossia all'esclusione dal godimento dei diritti e benefici derivanti dall'appartenenza alla Chiesa.

A fortiori [A maggior ragione]

Espressione, estranea al linguaggio giuridico romano, molto frequente nel linguaggio giuridico corrente (che la mutua da quello filosofico) usata

semplicemente per significare «a maggior ragione». Si dice, infatti, relativamente ad un ragionamento sorretto da argomentazioni più numerose o più valide di altro già ritenuto valido.

A latere [A lato]

Si dice dei giudici che siedono al lato del presidente di un organo giurisdizionale a composizione collegiale (Tribunale, Corte di Appello, Corte di Assise). Essi affiancano il presidente nel compimento degli atti del giudizio e concorrono alla emanazione delle decisioni del Collegio.

Legato a latere, invece, equivale a legato pontificio e designa un alto prelato che rappresenta il Papa in circostanze solenni.

Di qui l'uso del termine nel linguaggio comune per indicare tutti coloro che fanno le veci di altri.

A non domino [(Acquisto) da colui che non è proprietario] Artt. 1153, 1155, 1162 c.c.

In diritto romano all'acquisto *a non domino* si applicava un regime analogo all'*actio publiciana* che era concessa all'acquirente il quale fosse stato spossessato della cosa dopo averla ricevuta dall'alienante.

La formula prevedeva l'invito al giudice di fingere che il consegnatario della cosa avesse già maturato a proprio favore il termine per l'usucapione. Nel diritto vigente, con questa espressione si indicano tutti i casi di acquisto del diritto di proprietà da un dante causa che non è titolare del diritto.

L'art. 1153 c.c., in tema di *beni mobili*, dispone che chi acquista dal non proprietario, fa proprio il bene mediante il *possesso*, purché *sia in buona fede al momento della consegna* e sussista un *titolo astrattamente idoneo* al trasferimento della proprietà.

Identica regola detta l'art. 1155 c.c. nell'ipotesi di doppia alienazione.

Inoltre l'acquisto *a non domino* rileva ai fini dell'*usucapione abbreviata* di beni immobili o mobili registrati.

Requisiti dell'*usucapione abbreviata* sono: il *possesso* continuo, non violento e non clandestino; la *buona fede*, intesa quale ignoranza di ledere l'altrui diritto al momento dell'acquisto del possesso (vige in tale ambito il principio *mala fides superveniens non nocet* [vedi →]); un *titolo valido e astrattamente idoneo* a trasferire il diritto; la trascrizione del titolo.

Quanto alla *durata*, cioè al tempo necessario per acquistare la proprietà del bene, bisogna distinguere tra:

- *beni immobili*, per i quali occorrono dieci anni dalla data della trascrizione;
- *universalità di mobili*, per le quali occorrono dieci anni dalla data della trascrizione;
- *beni mobili registrati*, per i quali bastano tre anni, pure decorrenti dalla trascrizione.

A quo [Dal quale]

Espressione con la quale si fa riferimento sia alla data di inizio di decorrenza di un termine [vedi → *Dies a quo*] sia al soggetto da cui proviene un atto (ad esempio il giudice *a quo*).

Si contrappone ad esso il termine *ad quem*, che individua il termine finale [vedi → *Dies ad quem*], ovvero il soggetto cui è destinato un atto (ad esempio il giudice *ad quem*).

A summis labris [Dalla sommità delle labbra]

Espressione che indica un atteggiamento superficiale.

Afferma *Leon-Paul Fargue*: «Ogni parola che cade dev'essere il frutto ben maturo della succulenza interiore, la goccia che scivola dal becco della beccaccia frollata a punto».

A verbis legis non est recedendum [Non ci si può sottrarre alla lettera della legge]

Ab antiquo [Fin dall'antichità]

Ab imis [Dalla radice, dalle più profonde fondamenta]

Ab imo ad summum [Dalla parte più bassa a quella più alta]

Espressione oraziana derivata da una locuzione di *Omero* con la quale si indicava la totalità del corpo umano e quindi, più in generale, il concetto di interezza.

Ab initio [Dall'inizio]

Ab intestato [(Successione) da chi non ha fatto testamento]
Artt. 565 ss. c.c.

Espressione adoperata in relazione alla successione ereditaria cd. *legittima*, quella, cioè, che ha luogo in mancanza di un testamento.

Tale successione è disciplinata dagli artt. 565 ss. c.c., che individuano le categorie di successibili, in base ad un rapporto di parentela o di coniugio, e le quote loro attribuite nella successione [vedi → *Legittima hereditas est quae ab intestatu defertur*].

Ab irato [Da uno in preda all'ira]

Locuzione latina ancora oggi utilizzata a proposito di cosa detta o commessa sotto l'impulso dell'ira.

Scriva a proposito dell'ira il *Parini* ne *Il giorno*: «Quasi foco di paglia è il foco d'ira/in nobil cor».

Ab omni iudicio poenaque provocari licet [Si può ricorrere in appello contro ogni sentenza e ogni condanna]

Attraverso l'impugnazione il legislatore ha voluto dare la possibilità, a colui che si ritenga insoddisfatto del risultato di un giudizio, di contestare il provvedimento che lo ha definito, chiedendone, in tutto o in parte, la riforma o la rimozione.

Ab origine [Dall'origine, dall'inizio]

Ab ovo [lett. Dall'uovo]

L'espressione «iniziare ab ovo» ha il significato traslato di «iniziare da molto lontano» ed è l'equivalente dell'espressione moderna «partire da Adamo ed Eva».

Fu usata per la prima volta dal poeta latino Orazio, nell'opera *Ars poetica*, in cui avvisava i lettori che non si sarebbe messo a parlare della guerra di Troia partendo *ab ovo*, ossia da molto alla lontana.

L'«ovo» cui fa riferimento l'espressione in esame è quello di Leda che, fecondata da Giove apparso sotto forma di cigno, generò i gemelli Castore e Polluce ed Elena e Clitennestra.

Ab ovo usque ad mala [lett. «Dall'uovo sino alle mele»]

Proverbio latino che significa «dall'inizio alla fine». Trae origine dai pranzi degli antichi romani, i quali appunto iniziavano con le uova e terminavano con la frutta.

In italiano il proverbio ha gli equivalenti «dall'A alla Z», «dall'alfa all'omega».

Ab uno disce omnes [Da uno solo conoscili tutti]

Generalizzazione che estende ad una collettività il comportamento di un singolo. L'espressione è usata da *Virgilio* per individuare in *Simone*, che aveva convinto i troiani a portare in città il cavallo di legno in cui si nascondevano i soldati nemici, il simbolo della perfidia greca.

Ab Urbe condita [Dalla fondazione di Roma]

Dalla data di fondazione della città di Roma (753 a. C.) ha inizio il calendario romano e quindi la datazione degli avvenimenti.

L'espressione viene solitamente usata per indicare le origini remote di un determinato accadimento.

Ab utroque parte dolus compensandus [Il dolo comune ad entrambe le parti si compensa]

Secondo una comune opinione, risalente al diritto romano, quando entrambe le parti di un contratto siano addivenute alla stipulazione ponendo in essere trucchi e raggiri (dolo reciproco), si verificherebbe una compensazione tra le due frodi, con conseguente conservazione della validità dell'atto. Secondo altro orientamento, invece, in mancanza di espressa previsione legislativa, ciascuna delle parti sarebbe legittimata a chiederne l'annullamento.

Abductio de loco in locum [Allontanamento coatto (di un soggetto) dal luogo in cui egli si trova ad un altro luogo]

L'espressione veniva usata per indicare il delitto di ratto (artt. 522, 523, 524 c.p.), oggi abrogato.

Aberratio causae [Aberrazione della causa]

Si verifica allorché l'agente abbia realizzato il fatto preso di mira, ma il processo causale si sia svolto in maniera diversa da quella voluta (ad esempio Tizio getta Caio nel fiume, con l'intenzione di annegarlo, Caio, invece, muore battendo il capo su una roccia).

Generalmente l'aberrazione della causa non ha rilevanza nei reati a forma libera, nei quali le modalità di realizzazione del fatto non costituiscono

elementi essenziali del reato, ma rileva solo la realizzazione dell'evento (es.: omicidio). Ha rilevanza, invece, nei reati a condotta vincolata, nei quali le modalità dell'azione costituiscono elementi essenziali del fatto, in difetto dei quali il fatto stesso è penalmente irrilevante perché atipico (si pensi ad una truffa realizzata senza artifici o raggiri).

Aberratio delicti [Aberrazione del delitto] Art. 83 c.p.

Si ha quando per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa si cagiona un evento diverso da quello voluto, mutandosi, così, il titolo di reato (ad esempio Tizio vuole danneggiare una vetrina con un sasso, ma ferisce un passante).

Dell'evento non voluto l'agente risponde a titolo di colpa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. Nell'ipotesi in cui, oltre all'evento non voluto, l'agente abbia cagionato altresì quello preso di mira (*aberratio delicti plurioffensiva*) si applicano le regole sul concorso formale di reati, sicché l'agente risponde a titolo di dolo del reato voluto, in concorso con uno o più reati colposi.

Aberratio ictus [Aberrazione del colpo] Art. 82 c.p.

Ricorre quando, per errore nei mezzi di esecuzione o per altra causa, si cagiona un'offesa a persona diversa da quella che si voleva offendere. L'art. 82 c.p. distingue le seguenti due ipotesi:

— *aberratio ictus monolesiva*, che si configura allorché venga offesa una persona diversa da quella alla quale l'offesa stessa era diretta (ad esempio Tizio spara a Caio, ma uccide Sempronio, che si trova lì vicino).

Vigendo nel nostro ordinamento il principio dell'indifferenza del soggetto passivo, cioè del titolare specifico del bene tutelato, l'agente risponde del fatto effettivamente commesso come se avesse commesso quello voluto. Egli, infatti, ha realizzato un fatto identico a quello che voleva realizzare e conforme alla fattispecie tipica;

— *aberratio ictus plurilesiva*, che si verifica quando, oltre alla persona diversa, è colpita anche quella alla quale l'offesa era diretta (ad esempio Tizio spara a Caio, lo ferisce e con lo stesso proiettile uccide Sempronio). L'agente soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

Ablatio [Portar via]

È l'asportazione materiale della cosa a qualsiasi titolo da un patrimonio alieno.

Abolitio criminis [Abolizione di un reato] Art. 2 c.p.

Consiste nell'abrogazione di una fattispecie di reato. Il venir meno dell'incriminazione di un fatto significa che lo Stato non lo ritiene più contrario agli interessi della comunità. Se vi è stata condanna, ne cessano, in base al principio di retroattività della legge più favorevole, l'esecuzione e gli effetti penali.

Abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata [Abrogata la legge abrogante, la legge abrogata non riacquista efficacia]

Brocardo che fa riferimento in generale al sistema delle relazioni tra le norme giuridiche e in particolare all'ipotesi di abrogazione di una legge da parte di un'altra legge. Una legge che viene abrogata viene ritirata (*abrogatio* in latino significa *ritiro*) dal legislatore perché viene ritenuta non più idonea a disciplinare quei determinati rapporti. L'abrogazione di una legge viene sempre disposta per volontà del legislatore e non è mai presunta o dedotta. Pertanto, se la legge abrogativa non ha espressamente disposto l'eventuale ripristino della precedente legge abrogata, non si potrà in nessun caso desumere il ripristino dell'efficacia della legge abrogata.

Absente et inscio domino [In assenza e all'insaputa del titolare]

È uno dei presupposti della *negotiorum gestio* [vedi →].

Absentia domini [Assenza del titolare] Art. 2028 c.c.

Assenza temporanea dell'interessato dal luogo in cui un determinato affare necessita della sua gestione per evitare un danno patrimoniale. Esempio tipico è la *negotiorum gestio* [vedi →].

Absentia longa morti aequiparatur [Una lunga assenza è equiparata alla morte] Art. 58 c.c.

In base al nostro codice civile quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia di un soggetto il tribunale può dichiarare la *morte presunta* dello stesso.

La *dichiarazione di morte presunta* costituisce una particolare modalità di accertamento della morte naturale, effettuata dall'autorità giudiziaria con effetti giuridici sostanzialmente identici a quelli derivanti dalla morte accertata in via diretta.

Absit iniuria verbis [Sia detto senza offesa]

Premessa con la quale si tende a fugare ogni possibilità di equivoco o di errata interpretazione di ciò che si sta affermando e soprattutto tende a depurare da ogni forma di offesa il discorso del dichiarante (analoga massima è *absit totaliter vituperio*).

Absurda sunt vitanda [Le assurdità devono essere evitate]

Espressione che fa riferimento ad un fondamentale criterio da adottare nell'interpretazione di norme giuridiche e sentenze.

Abusus non tollit usum [L'abuso non esclude l'uso]

Brocardo di origine sconosciuta utilizzato per intendere che, quando si applica in modo distorto una norma giuridica, il relativo procedimento va censurato, ma non comporta l'abolizione della stessa norma ove questa venga applicata nei suoi giusti limiti. Va segnalato, inoltre, che altra regola giuridica precisa: *Abusus non est usus, sed corruptela* (l'abuso non è l'uso, ma la sua degenerazione).

Acceptilatio sub condicione fieri non potest [L'accettazione non si può fare sotto condizione] Art. 475 c.c.

A differenza di quanto stabilito per le disposizioni testamentarie, ove le condizioni sospensive e risolutive sono consentite, la dichiarazione di accettazione dell'eredità non può essere sottoposta né a condizione né a termine, pena la nullità assoluta dell'atto.

Accessio possessionis [Accessione del possesso] Art. 1146 c.c.

Istituto di diritto romano, in base al quale, ancora oggi, al successore a titolo particolare, *mortis causa* (legatario) o per atto *inter vivos*, viene riconosciuta la facoltà di unire il suo possesso a quello del proprio dante causa, allo scopo di goderne gli effetti (ossia, ai fini dell'usucapione).

Il possesso dell'avente causa rimane distinto da quello del dante causa e, pertanto, ognuno di essi conserva la caratterizzazione psicologica origina-

ria. Conseguentemente, la buona fede nel possesso del dante causa non giova al possesso del successore a titolo particolare, qualora quest'ultimo sia in mala fede.

Il principio dell'accessione del possesso non può operare, a favore del successore a titolo particolare, quando sia stata dichiarata la risoluzione del suo titolo d'acquisto.

L'accessione del possesso, detta anche congiunzione dei possessi, si differenzia dalla successione nel possesso, ove il possesso del dante causa continua automaticamente nell'avente causa, senza bisogno di materiale apprensione dei beni [*vedi* → *Successio possessionis*].

Accessio temporis [*Accessione del tempo*] *Art. 1073, co. 3, c.c.*

È la regola secondo la quale, nel computo del tempo necessario affinché si produca l'estinzione del diritto di servitù per prescrizione (venti anni di mancato uso), occorre considerare anche il tempo durante il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari del diritto stesso.

Accessorium naturam sequi congruit principalis

[*La cosa accessoria segue il regime della cosa principale*]

[*vedi* → *Accessorium sequitur principale*]

Accessorium sequitur principale [*La cosa accessoria segue la sorte di quella principale*] *Artt. 817, 934, 2811 c.c.*

Principio in base al quale il proprietario di una cosa diviene proprietario anche di tutto ciò che è ad essa strettamente legato, perché ne fa parte o ne dipende completamente.

Applicazione di tale principio si rinviene, ad esempio, in materia di accessione. Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, senza la necessità di una specifica manifestazione di volontà, salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge [*vedi* → *Omne quod inaedificatur solo cedit*]. Analogo principio vige in materia di pertinenze.

Relativamente all'ipoteca, infine, la legge dispone che, salvo le eccezioni espressamente previste, essa si estende ai miglioramenti, alle costruzioni ed alle altre accessioni dell'immobile ipotecato.

Accidentalia delicti [Elementi accidentali del delitto] Artt. 59-70 c.p.

Si tratta delle «circostanze del reato», la cui sussistenza o assenza non rileva ai fini dell'esistenza del reato, ma solo sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, perché accresce o diminuisce la gravità del fatto commesso. La loro presenza rende «circostanziato» il reato semplice, condizionando la quantificazione della pena, che viene adeguata al reale disvalore del fatto.

Accidentalia negotii [Elementi accidentali del negozio giuridico]

Elementi del negozio giuridico, non essenziali, liberamente apponibili dalle parti nella loro facoltà di disporre.

Rientrano in tale categoria il *termine* [vedi → *Dies*], la *condizione* [vedi → *Condicio facti*] e il *modus* [vedi →].

Tali elementi, pur non essendo essenziali ai fini dell'esistenza del negozio giuridico, ove vengano in esso inseriti, ne diventano elementi imprescindibili.

Accidit aliquando ut, qui dominus sit, alienare non possit [Talvolta accade che, pur essendo proprietari, non si possa alienare un proprio bene]
[vedi → *Ius vendendi*]

Accipiens [Colui che riceve] Art. 1556-1558 c.c.

Letteralmente, colui che riceve una o più *res* determinate.

Il termine viene adoperato, nel diritto civile vigente, per indicare il soggetto che, avendo stipulato un *contratto estimatorio* (artt. 1556-1558 c.c.), riceve dalla controparte (il c.d. *trādens*) una quantità determinata di beni mobili, assumendo l'obbligazione di pagarne il prezzo, salva la facoltà (che caratterizza il contratto in esame) di restituire quanto non venduto o, comunque, utilizzato (si pensi, ad es., al rapporto che intercorre tra il giornalista ed il fornitore di giornali).

La dottrina suole indicare come (—) il creditore in generale, anche nell'ipotesi in cui ricorre il pagamento dell'indebitato ex art. 2033 c.c.

Accusare nemo se debet nisi coram deo [Nessuno è tenuto ad accusarsi se non di fronte a Dio]

Acta simulata veritatis substantiam mutare non possunt [Gli atti simulati non possono cambiare la sostanza della verità]

[vedi → *Plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur*]

Actio ad exhibendum [Azione volta ad ottenere l'esibizione] Artt. 210-212 c.p.c.

È l'istanza che una parte rivolge al giudice istruttore per ottenere da questi l'ordine rivolto all'altra parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui si ritenga necessaria l'acquisizione al processo. Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha presentato l'istanza. L'ordinanza di esibizione di un documento costituisce una facoltà discrezionale, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali non ritiene di avvalersene.

Actio adversus iudicem qui litem suam fecerit [Azione per la responsabilità dei magistrati]

Azione concessa dal *diritto pretorio* per una particolare fattispecie di illecito rientrante tra i *quasi-delitti*: in origine, essa era esercitabile contro il giudice che si fosse appropriato di una *res* controversa, cioè oggetto di un giudizio. Successivamente, si ritenne (specie in *diritto giustiniano*) che l'— fosse esercitabile anche contro il giudice che avesse emesso una sentenza ingiusta per negligenza.

Actio aestimatoria (o quanti minoris) [Azione estimatoria] Art. 1492 c.c.

Appartenente alla categoria delle *actiones aediliciae* [vedi →], è l'azione con cui, nella compravendita, il compratore può chiedere la riduzione del prezzo, allorché la cosa acquistata sia affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Essa mira a mantenere integro l'equilibrio delle prestazioni. L'art. 1492 c.c. la prevede in alternativa all'azione redibitoria [vedi → *Actio redhibitoria*].

Actio communi dividundo [Azione per ottenere la divisione della comunione] Artt. 1111 ss. c.c.

Azione con cui si chiede giudizialmente lo scioglimento della comunione. In diritto romano costituiva una delle 3 azioni (insieme all'*actio familiae erciscundae* [vedi →] e all'*actio finium regundorum* [vedi →] con cui poteva chiedersi la divisione della *communio*.

Attualmente, l'art. 1111 c.c. prevede che ciascuno dei partecipanti possa chiedere lo *scioglimento della comunione* in ogni momento, a meno che non sia stato stipulato il patto di rimanere in comunione (che, comunque, ha durata massima di 10 anni).

Actio confessoria [Azione confessoria] Artt. 1012 e 1079 c.c.

È l'azione concessa a *tutela dei diritti reali* su cosa altrui. Essa è volta al riconoscimento in giudizio di un proprio diritto (ad esempio una servitù o l'usufrutto) sulla cosa altrui e si esercita contro chiunque, proprietario o terzo, ne ostacoli l'esercizio.

Con l'azione confessoria può chiedersi anche la cessazione degli eventuali impedimenti, turbative o usurpazioni e la riduzione dei luoghi in pristino.

Actio de in rem verso [Azione relativa al ricavo]

In diritto romano, se un *filius familias* o un *servus*, privi di *peculium*, avendo concluso un affare, avesse riversato in tutto o in parte il ricavo relativo nel patrimonio del *pater* o del *dominus*, si ammetteva il creditore ad agire contro questi nei limiti del ricavo.

Actio doli generalis [Azione di dolo generale] Art. 2043 c.c.

È l'azione mediante la quale l'autore di un comportamento illegittimo, doloso o colposo, messo in atto nella conclusione di un negozio giuridico e da cui sia derivato ad altri un danno ingiusto, viene citato in giudizio ed obbligato a risarcire il pregiudizio in tal modo arrecato.

Actio doli specialis [Azione di dolo speciale] Art. 1439 c.c.

È l'azione concessa a colui che, per errore determinato da altrui artifici e raggiri (dolo), sia stato indotto a stipulare un contratto che, altrimenti, non avrebbe mai concluso. Attraverso tale azione la vittima dell'errore

esercita il diritto all'annullamento del contratto. Quando la condotta dolosa è stata tenuta da un terzo, il contratto è annullabile soltanto se tale condotta era nota al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Actio familiae erciscundae [Azione per la divisione del patrimonio ereditario] Art. 713 c.c.

Azione con cui viene chiesto lo scioglimento della *comunione ereditaria*. Tale azione era già prevista dalle XII Tavole, nell'ipotesi di un patrimonio indiviso attribuito a titolo di successione *morti causa* a più soggetti; era inoltre prevista in caso di *legatum per praeceptionem* [vedi →].

Actio finium regundorum [Azione di regolamento di confini] Art. 950 c.c.

È l'azione a carattere reale che viene concessa ai proprietari di due fondi (urbani o rustici) contigui, quando il confine tra i terreni sia incerto. L'accertamento dell'esatta linea di demarcazione avviene ad opera del giudice e sia sull'attore sia sul convenuto incombe l'onere di addurre qualsiasi mezzo di prova ritenuto decisivo per la determinazione. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

Actio in personam [Azione personale]

Azione diretta *contro una determinata persona* e che ha come legittimato passivo il soggetto che lede un diritto di obbligazione. Si tratta delle *cd. azioni personali* che si differenziano dalle *cd. azioni reali (actio in rem [vedi →])* che possono essere fatte valere contro chiunque (*erga omnes*).

Actio in rem [Azione reale]

Azione posta a tutela dei *diritti reali*. È esperibile dal titolare contro chiunque (*erga omnes [vedi →])* leda il suo diritto.

Actio interrogatoria [Azione interrogatoria] Artt. 481, 650, 702, 1399, 2964 c.c.

È l'azione diretta a far fissare dall'autorità giudiziaria un *termine* entro il quale l'avente diritto dichiara di voler approfittare o meno di una data situazione giuridica. Ciò per eliminare la *situazione di incertezza* in cui gli eventuali altri aventi diritto subordinati possano venire a trovarsi.

Un esempio tipico si ha nel caso in cui il *chiamato all'eredità* non dichiararsi se vuole o meno accettarla.

In questo caso l'art. 481 c.c. riconosce agli altri interessati (cioè i chiamati in subordine) il diritto di chiedere all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiararsi se intende accettare o meno l'eredità. Trascorso tale termine senza alcuna dichiarazione, il chiamato *decade* dal diritto di accettare.

Il termine deriva dal diritto romano per il quale il chiamato veniva effettivamente *interrogato* dal pretore circa la sua intenzione di accettare o meno l'eredità.

Actio iudicati [Azione di giudicato]

Nel diritto romano, se il giudicato si risolveva in una sentenza di condanna (*condemnatio*), il convenuto diventava titolare di una obbligazione di eseguire la condanna (*obligatio iudicati*), da adempiere a favore dell'attore. Nell'ordinamento attuale l'esecuzione della sentenza passata in giudicato è assicurata dall'azione di giudicato, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

Actio negatoria [Azione negatoria] Art. 949 c.c.

Azione risalente alla tarda età repubblicana concessa al *dominus* contro chiunque reclamasse illecitamente la titolarità di un *ius praedii* (*actio negatoria servitutis*) o di un *usufructus* (*actio negatoria usufructus*) sulla casa. Essa era finalizzata a contestare l'esistenza di tale diritto e ad affermare la piena libertà della cosa da ogni vincolo estraneo al potere illimitato del proprietario.

Nella formula (nell'intentio) si negava la spettanza del diritto al convenuto; quindi, il *dominus* aveva l'onere di provare il *Dominium et iure Quiritium* ed il convenuto, eventualmente, il proprio diritto reale limitato.

Il convenuto poteva sottrarsi alla condanna nel valore della cosa al momento della sentenza (*quanti ea res erit*) procedendo alla *restitutio rei*.

Actio nihil aliud est quam ius perseguendi iudicio quod sibi debetur [L'azione non è altro che il diritto di far valere in giudizio ciò che è dovuto]

È la definizione, tramandataci dal diritto romano, attribuita al giurista romano del II secolo Celso Giuvenzio (figlio), della potestà di azione, ossia

del potere che l'ordinamento giuridico attribuisce a ciascun soggetto di far valere i propri diritti. Tale potestà può essere esercitata, tutte le volte che si verifichino le condizioni previste dalla legge, attraverso una serie di attività procedurali che prendono il nome di processo.

Actio nondum nata non praescribitur [L'azione non ancora nata non si prescrive] Art. 2935 c.c.

In virtù di tale principio, di cui è espressione il disposto dell'art. 2935 c.c., sia l'azione in *sensu processuale* (intesa, cioè come potere di far valere in giudizio i propri diritti), sia i diritti in *sensu sostanziale* sono sottoposti alla decorrenza del termine di prescrizione estintiva solo a partire dal giorno in cui i diritti stessi possono essere fatti legalmente valere, ossia dal giorno in cui siano venute meno le cause impeditive di ordine generale all'esercizio dei medesimi (si pensi, ad esempio, al verificarsi di una condizione sospensiva oppure alla scadenza di un termine). Non è, invece, idonea ad impedire il decorso della prescrizione l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto.

Actio pauliana [Azione pauliana] Artt. 2901-2904 c.c.

Nel diritto giustiniano era l'azione risultante dalla fusione dei due rimedi classici della *restitutio in integrum* (promessa del debitore di porre nel nulla gli atti in frode al creditore) e dell'*interdictum fraudatorium*, rimedio concesso contro il terzo acquirente consapevole della frode, al fine di indurlo alla restituzione di quanto avesse ricevuto dal debitore.

Nel nostro attuale ordinamento tale azione è detta anche *revocatoria* ed è concessa al creditore, a *salvaguardia dell'integrità del patrimonio del debitore*, sul presupposto che quest'ultimo compia consapevolmente atti con cui si privi della titolarità dei propri beni, sottraendoli all'azione esecutiva del creditore stesso.

I presupposti fondamentali per l'esercizio dell'azione revocatoria sono l'*eventus damni*, ossia l'obiettivo ed effettivo pregiudizio procurato al creditore dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore, e la *scientia fraudis*, ossia la consapevolezza da parte del debitore (e del terzo acquirente, se l'atto di disposizione è a titolo oneroso) di arrecare col proprio atto un pregiudizio al creditore. Se l'atto di disposizione del quale si chiede la revoca è anteriore al sorgere del credito, è necessario l'ulteriore requisito

del *consilium fraudis*: è cioè necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore e, se l'atto è a titolo oneroso, anche da parte del terzo acquirente.

Se accolta, l'azione revocatoria rende l'atto realizzato dal debitore inefficace (o meglio, inopponibile) soltanto nei confronti del creditore che ha esperito l'azione.

Actio personalis moritur cum persona [L'azione personale si estingue con la fine della persona]

La morte estingue la persona e fa quindi venire meno ogni diritto di tutela del soggetto: con essa cessa la capacità giuridica. Non è ammessa nell'ordinamento vigente la *morte civile*, ben nota al diritto romano.

Le norme che regolano il testamento non intendono evidentemente tutelare la personalità del defunto, ma costituiscono il riconoscimento per il vivo del diritto di determinare le regole della propria successione.

Parimenti gli artt. 255 e 282 c.c. ammettono il riconoscimento del figlio premorto, non perché possa venire in rilievo alcun aspetto della personalità, ma in quanto vi siano dei discendenti del morto ed in favore di questi.

Actio petitoria [Azione petitoria] Artt. 948-951 e 1171-1172 c.c.

È l'azione posta a difesa della proprietà. Più precisamente, sono petitorie l'azione di *rivendicazione*, *negatoria*, di *regolamento dei confini* e di *apposizione dei termini*. A difesa sia della proprietà che del possesso sono esperibili, inoltre, le azioni di *denuncia di nuova opera* e di *danno temuto*.

Le azioni negatorie, di regolamento dei confini e di apposizione dei termini possono essere esperite non solo dal proprietario, ma anche dal titolare di un diritto reale di godimento, il quale dovrà tuttavia citare in giudizio anche il proprietario, affinché la sentenza possa fare stato nei confronti di quest'ultimo.

Actio redhibitoria [Azione per la restituzione] Art. 1492 c.c.

Concessa per la prima volta a Roma dagli edili curuli, rientra tra le cd. *actiones aediliciae* [vedi →]. È l'azione con la quale nella compravendita il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, quando la cosa acquistata sia affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

È posta dal nostro legislatore in alternativa alla *quanti minoris* o *aestimatoria* (art. 1492 c.c.) [vedi → *Actio aestimatoria* (o *quanti minoris*)].

Actiones aediliciae [Azioni concesse dagli edili]

Azioni accordate dagli edili curuli, magistrati minori romani, in tema di commerci svolgentisi in pubblici mercati, onde evitare dispute.

A tal fine, i venditori di schiavi e di animali erano obbligati a denunciare ai compratori eventuali vizi della cosa, specie se non palesi.

In caso di violazione di tali obblighi, erano accordate al compratore le due *actiones aediliciae* e cioè:

— l'*actio redhibitoria* [vedi →];

— l'*actio quanti minoris*, detta anche *aestimatoria* [vedi →].

Actiones liberae in causa [Azioni libere nella causa] Artt. 85 e 87 c.p.

Si tratta di *azioni* compiute in uno stato di *incapacità*, che il *soggetto* si è *procurato*, ad esempio, mediante sostanze stupefacenti o alcolici, *preordinatamente* allo scopo di commettere un reato. Il reato commesso in stato di *incapacità preordinata* è *punibile*, nonostante l'agente non avesse la capacità d'intendere e di volere al momento del fatto.

Infatti non può applicarsi alle *actiones liberae in causa* la regola posta dall'art. 85 c.p. (che richiede per la punibilità del reato la capacità di intendere e di volere dell'agente al momento della commissione del reato), poiché, alla luce del principio di *colpevolezza*, deve ritenersi che la capacità sussista anche quando l'agente, incapace al momento del fatto, si sia procurato l'incapacità con dolo o con colpa.

La caratteristica di tali azioni è che l'esecuzione del reato viene fatta fittiziamente risalire al momento in cui è preordinato lo stato di *incapacità*. Con la conseguenza che l'autore del reato è *punibile* pur avendo agito in stato di *incapacità di intendere e di volere*.

È comunque necessario che il fatto criminoso concretamente realizzato sia *omogeneo* a quello inizialmente programmato.

Actiones transeunt ad heredes et in heredes [Le azioni esercitabili dal e contro il dante causa si trasferiscono all'erede e contro l'erede]

Actis testantibus [Secondo quanto risulta dagli atti]

Actor dicitur qui prius ad iudicium provocavit [Si dice attore colui che per primo ha dato impulso al processo]

È la definizione di attore, tramandataci dalle fonti di diritto romano. Attore è, infatti, la parte che, attraverso atti formali d'introduzione (ricorso e citazione), dà *impulso al processo*, chiedendo al giudice di emettere un provvedimento a suo favore e contro la parte nei cui confronti egli agisce (convenuto).

Actor sequitur forum rei [L'attore segue il foro del convenuto] *Art. 18 c.p.c.*

È il criterio che determina la *competenza territoriale del giudice*. Salvo che la legge disponga altrimenti, infatti, è competente per territorio il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

Il criterio del foro dell'attore assume un carattere solo residuale, perché si applica esclusivamente nel caso in cui il convenuto non abbia nel territorio della Repubblica né residenza, né domicilio, né dimora o ancora nel caso in cui la dimora sia sconosciuta.

Actore non probante qui convenitur, etsi nihil ipse praestat, obtinebit [Il convenuto verrà assolto, anche qualora non deduca nulla, se l'attore non fornisce la prova]

[vedi → *Actore non probante, reus absolvitur*]

Actore non probante, reus absolvitur [Se l'attore non è in grado di dare la prova, il convenuto va assolto] *Art. 2697 c.c.; art. 115 c.p.c.*

[vedi anche → *Ei incumbit probatio qui dicit*]

Espressione con cui si sintetizza il *principio dell'onere della prova*. Se l'attore non riesce a fornire adeguata dimostrazione dei fatti posti a fondamento della sua domanda, questa è rigettata.

Actus legitimus [Negozio giuridico puro]

Espressione indicante quei negozi o atti giuridici che non tollerano l'apposizione del *termine* [vedi → *Dies*] o della *condizione* [vedi → *Conditio*]

facti]. La *ratio* va rinvenuta nell'importanza sociale di tali negozi che esige la certezza circa la durata e l'esistenza dei loro effetti giuridici. Nel diritto civile vigente i negozi giuridici puri sono frequenti nel diritto familiare: il *matrimonio*, il *riconoscimento del figlio naturale*, l'*adozione*, l'*accettazione* e la *rinuncia all'eredità*.

Taluni negozi ammettono l'apposizione solo di alcune clausole accidentali: ad esempio l'istituzione di erede sopporta la condizione, ma non il termine, per il principio *semel heres semper heres* [vedi →].

Il *modus* [vedi →] è apponibile ai soli negozi di liberalità.

Ad abundantiam [Per abbondare]

Locuzione cui si ricorre quando, a conforto di una propria tesi, si aggiungono ulteriori argomentazioni per enfatizzarne il valore.

Ad adiuvandum [Per aiutare] Art. 105, co. 2, c.p.c.

Espressione usata per definire quella forma di intervento nel processo civile, cd. intervento *ad adiuvandum*, operato da un soggetto che abbia interesse a sostenere le ragioni di una delle parti del giudizio.

Ad aedificandum [Per edificare]

[vedi → *Ius ad aedificandum*]

Ad audiendum verbum [A sentir parlare]

Espressione con la quale si indica la convocazione dell'inferiore da parte del superiore effettuata al fine di impartire suggerimenti o istruzioni a scopo di rimprovero.

Ad calendae graecas [Alle calende greche]

Le calende, le none e le idi erano, rispettivamente, il primo, il quinto e il tredicesimo giorno del mese nel calendario romano (a marzo, maggio, luglio e ottobre le none e le idi erano spostate di due giorni).

Tale scansione temporale non esisteva nel calendario greco e, pertanto, l'espressione equivaleva a dire «mai». Questa venne attribuita da *Svetonio* ad *Augusto* in riferimento ai debitori morosi, dai quali era vano aspettarsi il pagamento di quanto dovuto.

Ad diem [Nel giorno fissato]

Ad excludendum [Per escludere]**Adfines inter se non sunt adfines** [Gli affini non sono affini tra loro]

L'espressione, frequente nel diritto di famiglia, indica che il rapporto di affinità (quello, cioè, che lega il coniuge con i parenti dell'altro coniuge), non si estende oltre i rapporti tra l'un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge: ad es., gli zii paterni e gli zii materni non sono reciprocamente affini.

Adfinitas in coniuge superstita non delètur [Il rapporto di affinità non cessa per la morte del coniuge da cui deriva] *Art. 78, 2° co., c.c.*

L'espressione indica che il rapporto di affinità non si estingue per la morte del coniuge da cui deriva.

Adfinitatis iure nulla successio permittitur [Tra affini non esistono diritti ereditari]

L'espressione indica che tra affini non sussistono reciprocamente diritti di successione ereditaria.

Ad hoc [Appositamente fatto]**Ad horam** [A ora fissa]**Adhuc sub iudice lis est** [La causa è ancora in attesa di giudizio]

In Orazio, l'espressione aveva una valenza ironica, poiché era riferita ad una questione letteraria di chi, cioè, fosse stato il primo poeta elegiaco. La semplice locuzione *sub iudice* individuava la causa ancora in corso. Nel linguaggio moderno, l'espressione indica le questioni insolute.

Adiectus solutionis causa [lett. «il soggetto addetto a ricevere il pagamento»] *Art. 1188, 1° co., c.c.*

Soggetto designato come esattore dell'adempimento nell'atto costitutivo di un'obbligazione.

Tale soggetto era un mero preposto all'esazione e poteva essere, secondo *Salvio Giuliano*, anche un incapace.

Il pagamento all'esattore è previsto e disciplinato anche nel diritto civile vigente dall'art. 1188, 1° co., c.c.

Ad impossibilia nemo tenetur [Nessuno può essere obbligato a prestazioni impossibili] Artt. 1218, 1221, 1346 c.c.

Espressione con cui si sintetizza il fondamentale principio secondo il quale il debitore può essere obbligato solo all'adempimento di prestazioni che è possibile eseguire.

L'impossibilità può essere *fisica* se la prestazione è impossibile in *rerum natura* (obbligazione avente ad oggetto un bene infungibile già distrutto); *giuridica* quando vi è un divieto legislativo.

L'impossibilità deve essere assoluta, cioè non deve dipendere da circostanze relative esclusivamente alla situazione del soggetto obbligato, in specie, alla sua capacità economica. Essa può essere *originaria* o *sopravvenuta*.

L'impossibilità originaria è causa di *nullità* del negozio. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione è *causa di estinzione dell'obbligazione* (a carattere non satisfattivo) se la prestazione è divenuta impossibile per una causa non imputabile al debitore. Questi deve fornire la prova che la causa dell'impossibilità non è a lui imputabile, dovendosi, in mancanza, considerare inadempiente e tenuto al risarcimento del danno (art. 1218 c.c.). Non è liberato, per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, il debitore che è in mora, anche se l'impossibilità deriva da una causa a lui non imputabile, salvo che dimostri che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (art. 1221 c.c.).

Ad incertam personam [A persona indeterminata] Art. 1336 c.c.

Espressione che indica la cd. *offerta al pubblico*, offerta rivolta, cioè, ad una collettività indeterminata di persone (a persone incerte): si pensi, ad esempio, all'esposizione di merci, nella vetrina di un negozio, con l'indicazione del prezzo.

L'offerta al pubblico deve necessariamente contenere tutti gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretta; si distingue, perciò, dall'*invito ad offrire* che non contiene questi elementi.

Ad interim [Per ora, temporaneamente]

Espressione adoperata per indicare il carattere temporaneo o provvisorio della nomina di un soggetto ad un determinato *ufficio pubblico*.

Si ricorre alla *reggenza ad interim* nei casi di temporanea assenza del titolare dell'ufficio; con il ritorno di questo ultimo viene a cessare la *reggenza ad interim*. Quest'ultima trova applicazione anche nell'istituto della *supplenza*.

Nella prassi costituzionale, il Presidente del Consiglio (o un Ministro) può assumere *ad interim* un Ministero lasciato vacante in attesa della nomina del nuovo titolare.

Ad litem [Alla lite]

Espressione usata per indicare la procura speciale, cioè il negozio giuridico con cui la parte conferisce ad altri il potere di rappresentarla in una causa determinata.

Ad lites [Alle liti]

È riferita alla procura generale alle liti, ossia all'atto giuridico con cui la parte in causa conferisce al difensore il potere di rappresentarla e difenderla in tutte le cause che intraprende, oppure in tutte quelle cause riguardanti la stessa gestione o comprese in un determinato territorio.

Ad libitum [A piacere, a volontà]

Espressione latina usata frequentemente anche oggi per indicare la piena libertà di scelta riconosciuta ad uno o più soggetti.

Ad negotia [Per i negozi]**Ad nutum** [Con un cenno] Artt. 1373 e 2118 c.c.; L. 15-7-1966, n. 604; L. 11-5-1990, n. 108

Potere spettante alle parti di recedere *unilateralmente* dal contratto *a propria scelta e a proprio piacimento*, cioè con un semplice atto di volontà (come può essere un cenno).

Tale potere, peraltro, ha subito notevoli limitazioni nel campo dei rapporti di lavoro ove la libera recedibilità del *datore di lavoro* è condizionata dalla disciplina garantista in materia di *licenziamento*.

Ad poenitendum properat cito qui iudicat [Si avvia rapidamente sulla strada del pentimento chi giudica in fretta]
Motto di *Publilio Siro* attualmente utilizzato per indicare la necessità della ponderazione nello svolgimento dell'attività giudiziaria.

Ad pompam et obstentationem [Per l'esibizione e l'ostentazione]

[vedi → *Commodatum ad pompam (aut ad obstentationem)*]

Ad praesens [Per ora, per il momento]

Ad probationem [Per la prova]

Forma scritta espressamente richiesta come mezzo di prova del negozio giuridico, ad esempio, l'art. 1967 c.c. per la transazione). In tal caso è inammissibile la prova per testimoni o per presunzioni semplici (non anche la confessione ed il giuramento), occorrendo un documento scritto dal quale risulti la volontà manifestata dalle parti.

Ad substantiam [Per l'esistenza]

Forma particolare imposta nei cd. *negozi solenni* dalla legge, a pena di nullità, quale elemento costitutivo del negozio giuridico: ad esempio, l'art. 1350 c.c. impone la forma scritta — atto pubblico o scrittura privata — per tutta una serie di atti tassativamente indicati.

Ad punctum temporis [In un attimo]

Ad quem [Al quale]

[vedi → *A quo*]

Ad rem [Veniamo al punto]

Ad summum [Al massimo]

Ad sustinenda onera matrimonii [Per sostenere gli oneri del matrimonio]

Tale espressione era utilizzata per indicare la finalità della *dote*, costituita da beni e denaro che la moglie portava al marito in occasione del matrimonio per contribuire alle spese familiari. Tale istituto è stato abrogato

dalla legge di riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975) che ha dato attuazione al principio costituzionale della pari dignità dei coniugi.

Ad tempus [*A tempo, temporaneamente, provvisoriamente*]

Ad usucapionem [*Ai fini dell'usucapione*]

Tale espressione fa riferimento ad un particolare effetto che può derivare dal possesso: l'usucapione. Affinché si abbia usucapione, ossia acquisto della proprietà o di un diritto reale di godimento su una cosa mediante il possesso, quest'ultimo deve essere stato conseguito in modo *non violento* e *non clandestino* e deve essersi protratto *ininterrottamente* per un determinato periodo di tempo, di volta in volta fissato dalla legge [vedi → *Usucapio requisita sunt: titulus, fides, possessio, tempus*].

Ad usum Delfini [*Ad uso del Delfino*]

Si dice dei discorsi politici rimaneggiati con tagli e aggiunte in modo da essere strumentalizzati da una determinata parte politica. L'espressione era utilizzata con riferimento ai libri scelti per essere letti dal primogenito del Re di Francia (Re Sole) in attesa di salire al trono.

Adcitatio [*Chiamata del terzo in giudizio ad opera del giudice*]

È l'atto, successivo a quello che ha dato impulso al processo (citazione, ricorso), attraverso il quale si convoca in giudizio un terzo originariamente rimasto escluso.

Addendum [*Da aggiungersi*]

Espressione con la quale si indica l'aggiunta ad un discorso.

Addictio in diem [*Vendita a condizione di non trovare una migliore offerta entro un certo termine*]

[vedi → *Pactum addictionis in diem*]

Adfixio ad ianuam [*Affissione alla porta*]

Si dice di una forma di notifica.

Affines inter se non sunt affines [*Gli affini non sono affini tra loro*] *Art. 78 c.c.*

L'affinità è il rapporto che *lega il coniuge ai parenti dell'altro coniuge*.

L'espressione sta ad indicare i limiti del rapporto, che esclude qualsiasi legame tra gli affini di un coniuge e gli affini dell'altro coniuge: i consuoceri, ad esempio, non sono affini, così come gli zii paterni non sono affini degli zii materni.

L'affinità è come un riflesso della parentela. Il relativo grado si calcola come il grado di parentela: *nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.*

Adfines sunt viri et uxoris cognati [Affini sono i parenti del marito e della moglie] Art. 78 c.c.

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge: nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

Adfinitas in coniuge superstite non deletur [Il rapporto di affinità non cessa per la morte del coniuge da cui deriva] Art. 78, co. 2, c.c.

L'affinità è definita dall'art. 78 c.c. come il *vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.*

Il brocardo sta ad indicare che il rapporto di affinità non si estingue per la morte del coniuge da cui deriva. Cessa, invece, se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4, c.c.

Adfinitatis iure nulla successio permittitur [Per diritto di affinità non può esserci successione]

L'espressione indica che tra affini non sussistono reciprocamente diritti di successione ereditaria.

L'art. 565 c.c. stabilisce che nella successione legittima l'eredità si devolve al *coniuge*, ai *discendenti* legittimi e naturali, agli *ascendenti* legittimi, ai *collaterali*, agli altri parenti e allo Stato.

Adgnatio [Parentela in linea paterna]
[vedi → Cognatio]

Adhuc sub iudice lis est [la lite è ancora presso il giudice]

Si dice con riferimento ad una causa ancora controversa, in cui le parti non hanno raggiunto ancora un accordo.

Adiectus solutionis causa [Il soggetto addetto a ricevere il pagamento] Art. 1188 c.c.

È la persona che il creditore sceglie perché riceva il pagamento dal debitore. L'*adiectus solutionis causa* è, pertanto, una delle persone che l'art. 1188 c.c. legittima a ricevere l'*adempimento*. La legittimazione di tale soggetto ha carattere contrattuale, in quanto consegue o ad una clausola inserita nello stesso contratto fonte dell'obbligazione o ad un accordo successivo.

Aditio hereditatis [Accettazione dell'eredità] Artt. 459 e 470 ss. c.c.

Il termine deriva dal verbo *adire*, che significa prendere, acquistare per diritto ereditario.

L'accettazione è l'atto giuridico con cui il chiamato all'eredità diventa *erede* e titolare del patrimonio ereditario, fin dal momento dell'apertura della successione. Ciò impedisce qualsiasi soluzione di continuità nella titolarità dei rapporti facenti capo al *de cuius* [vedi →].

Legittimati ad accettare sono coloro ai quali il patrimonio ereditario è stato offerto mediante delazione.

L'accettazione *espressa* dell'eredità consiste in una dichiarazione di volontà diretta a produrre l'effetto dell'acquisto dell'eredità. L'accettazione *tacita* dell'eredità si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare. Gli artt. 477 e 478 c.c., infine, prevedono alcune ipotesi tipiche di accettazione tacita: donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.

Admunicula servitutis [Facoltà connesse alla servitù]

Si tratta delle *facoltà accessorie* di cui gode il proprietario del fondo dominante. Esse sono *necessarie* ai fini del concreto esercizio del diritto di *servitù*, in quanto, ove mancassero, non si realizzerebbe l'*utilitas* della servitù (così, ad esempio, la facoltà di passare nel fondo altrui sino a raggiungere la fonte che ivi si trova è in funzione dell'esercizio della servitù di attingere acqua).

Di facoltà connesse alla servitù può parlarsi anche relativamente a quelle facoltà che, seppur non necessarie, si considerano però *utili* per il *pieno godimento* della servitù (ad esempio la facoltà di entrare nel fondo altrui, gravato da una servitù di protendimento di rami al fine di raccogliere i frutti pendenti o caduti). Il titolo costitutivo della servitù può escludere

del tutto o limitare significativamente l'esercizio di talune facoltà, salvo che si tratti, per l'appunto, di *adminicula servitutis*, cioè di facoltà concesse alla servitù perché indispensabili per l'esercizio della stessa.

Gli *adminicula servitutis* vanno tenuti distinti dalle *prestazioni accessorie* che, in base ad un'espressa previsione della legge e del titolo negoziale (in contrasto col generale principio espresso dal brocardo *servitus in faciendo consistere nequit*) potrebbero gravare sul proprietario del fondo servente (art. 1030 c.c.). Infatti, in quest'ultimo caso, si tratta di *obligationes propter rem* che vincolano ad un *facere* il titolare del fondo servente, e non di facoltà accessorie e quindi di poteri ulteriori spettanti al proprietario del fondo dominante e strumentali all'esercizio della servitù.

Adoptio naturam imitatur [L'adozione imita la natura]

Espressione indicante uno dei principi fondamentali in tema di adozione, per il quale l'adozione tende ad imitare un rapporto familiare naturale.

In seguito all'entrata in vigore della L. 4-5-1983, n. 184, nel nostro ordinamento sono presenti quattro diversi modelli di adozione:

- adozione di persone maggiori d'età, disciplinata dagli artt. 291 ss. c.c.;
- adozione dei minori cd. legittimante (artt. 6-28 L. 184/1983, modificata dalla legge 149/2001);
- adozione dei minori cd. internazionale (artt. 29-43 L. 184/1983, modificata dalla L. 478/1998);
- adozione dei minori in casi particolari, modellata su quella codicistica per i maggiorenni (artt. 44-57 L. 184/1983).

L'adozione dei maggiorenni, che ha sostituito l'antica adozione ordinaria, era volta sostanzialmente a tutelare aspettative successorie.

Adprehensio ficta [Apprensione fittizia]

Si determina quando l'acquisto del possesso da parte di un soggetto avviene in modo diverso dall'apprensione materiale e diretta della cosa. Già nel diritto romano preclassico e classico il requisito della consegna della cosa, che avrebbe dovuto costituire il fondamento essenziale della *traditio* (negozio col quale avveniva il passaggio della detenzione della *res* da una persona ad un'altra), subì attenuazioni di varia natura. Così, ad esempio, si affermò l'uso di considerare valida come *traditio* delle merci contenute in un magazzino la consegna delle chiavi del magazzino stesso (*traditio fic-*

ta) o del documento redatto a prova del negozio traslativo della proprietà (*traditio instrumenti*).

Anche nel nostro ordinamento il potere immediato sulla cosa non presuppone necessariamente la consegna materiale della cosa. Innanzitutto, può determinarsi una *traditio brevi manu* [vedi →], come nel caso in cui, ad esempio, il proprietario-possessore aliena al locatario l'immobile locato, con la conseguenza che costui ne acquisisce il possesso senza consegna materiale, essendone già detentore. In secondo luogo, può assistersi, attraverso il *constituto possessorio* [vedi → *Constitutum possessorium*], all'opposta vicenda, se il proprietario aliena un immobile stipulando contemporaneamente in proprio favore un contratto di usufrutto, che gli attribuisce il possesso giuridico dell'immobile stesso pur senza la consegna materiale.

Adversus hostem aeterna auctoritas [Per gli stranieri ci sia sempre il diritto di rivalsa]

Norma che regolava la compravendita, in base alla quale un romano, se vendeva qualcosa ad uno straniero, doveva essere sempre pronto a garantirlo contro pretese di terzi. Il motto è tuttora famoso, ma è citato impropriamente, come se in esso *hostis* avesse il significato classico di nemico: di qui il suo costante utilizzo in discorsi di tipo patriottico o in ambito bellico, come se si volesse dire che contro il nemico bisogna agire senza remissione.

Advocatus diaboli [Avvocato del diavolo]

Nelle cause di beatificazione è così definito colui che sostiene gli argomenti contrari. Nel linguaggio comune è detto di colui che adduce ad ogni costo e a fini di chiarezza argomentazioni contrarie e possibili obiezioni.

Advocatus non accusat [L'avvocato non è la parte che accusa]

Nel processo l'avvocato non sostiene l'accusa ma agisce nel nome e per conto della parte, facendo ricadere direttamente su quest'ultima gli effetti favorevoli e sfavorevoli del suo agire.

La parte conferisce con la procura al difensore il potere di rappresentarla nel giudizio (civile, penale o amministrativo), cioè di compiere nel suo interesse tutti gli atti del processo stesso che la legge non riserva espressamente alla parte personalmente.

Aequitas sequitur legem [L'equità si applica dopo la legge, è criterio suppletivo]

L'equità è il principio di contemperamento di contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale. Ha diverse funzioni: *criterio di valutazione* (ad esempio nella determinazione del danno); *criterio di soluzione delle controversie* (il giudice può utilizzare tale criterio quando lo prevede la legge o quando le parti, avendo la causa ad oggetto diritti disponibili, ne facciano concorde richiesta); principio fondamentale ai fini dell'*interpretazione ed integrazione del contratto*.

Aestimatio rei [Stima di una cosa]

È un'espressione che generalmente si usa con riferimento al risarcimento dei danni patrimoniali.

Affectio maritalis [Volontà coniugale, di vivere come marito e moglie]

La locuzione, spesso usata nel linguaggio comune, costituiva un preciso istituto giuridico in diritto romano, riferendosi al fondamento del matrimonio.

Affectio societatis [Volontà societaria]

È il vincolo soggettivo che caratterizza i contratti associativi, cioè quei contratti in cui mancano interessi contrapposti, ma nei quali, al contrario, la comunione di scopo determina una struttura di reciproca intesa, posto che per tutti i contraenti esistono interessi identici e preordinati ad un medesimo fine. *L'affectio societatis* è tipica dei contratti societari, nei quali due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, ed è (specie nelle società di persone) strettamente connessa con il concetto di *intuitus personae*: non a caso i mutamenti della compagine sociale, quando riguardano soci illimitatamente responsabili, possono avvenire solo con il consenso di tutti gli altri soci (art. 2252 c.c.).

Affidavit [Diede fede]

Locuzione del tardo latino e pervenuta dal diritto anglosassone, che indica una dichiarazione scritta e giurata o un'affermazione solenne davanti al magistrato da usare in un processo o per altri scopi previsti dalla legge.

Affirmanti incumbit probatio [La prova è a carico di chi afferma]

[vedi → *Ei incumbit probatio qui dicit*]

A fortiòri [A maggior ragione]

Espressione, estranea al linguaggio giuridico romano, molto frequente nel linguaggio giuridico corrente (che la mutua da quello filosofico) usata semplicemente per significare «a maggior ragione».

Agere non valenti non currit praescriptio [Contro chi non può agire non decorre la prescrizione] *Art. 2942 c.c.*

La prescrizione rimane sospesa quando, in virtù della situazione soggettiva del titolare del diritto (cfr. art. 2942 c.c.), non sarebbe possibile, o comunque sarebbe assai difficile, l'esercizio del diritto. Poiché la prescrizione si basa proprio sull'inerzia del titolare del diritto, infatti, non è giusto che essa decorra quando quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di far valere il diritto medesimo.

A làtere [A lato]

Espressione molto frequente nel linguaggio giuridico; essa indica i giudici che, negli organi collegiali (Tribunale, Corte d'Assise, Corte d'Appello) siedono «a lato» (c.d. giudici *a latere*) del Presidente.

Alea iacta est [Il dado è tratto]

Famosa frase attribuita da Svetonio a Giulio Cesare quando questi, attraversando nella notte del 10 gennaio 49 a.C. a capo di truppe armate il Rubicone (fiume che segnava il confine tra la repubblica romana e la Gallia Cisalpina) sfidò le leggi romane che vietavano l'ingresso in Italia di eserciti armati.

Da allora la locuzione è usata con riferimento a decisioni prese in modo irrevocabile.

Alibi [Altrove]

L'espressione, che deriva da *alius* (altro), e *ibi* (ivi), è usata quando si fa riferimento all'imputato di un delitto che viene assolto se riesce a dimostrare che al momento del delitto egli si trovava «altrove».

Alienatio est omnis actus per quem dominium transfertur [*Alienazione è ogni atto mediante il quale si trasferisce la proprietà*]

Alienum negotium ratihabitione fit meum [*Mediante ratifica, un negozio giuridico concluso da altri diviene proprio*] *Art. 1399 c.c.*

Nel caso in cui il rappresentante abbia agito senza poteri ovvero eccedendo i poteri conferitigli [*vedi* → *Falsus procurator*], il contratto non produce effetti nei confronti del rappresentato, salvo che l'interessato lo ratifichi in tempo utile.

La ratifica sana il difetto o l'eccesso di potere con efficacia retroattiva, ma senza pregiudicare i diritti acquistati dai terzi (art. 1399 c.c.).

Alimenta [*Alimenti*] *Artt. 156, 279, 433-448, 660, 670 c.c.*
Obbligazione di fornire mezzi di sostentamento incombente su una persona, legata da vincolo di parentela, adozione od affinità ad un'altra (c.d. *alimentando*) in base ad un ordine diversificato a seconda dell'intensità del vincolo.

Il termine viene adoperato anche per indicare il diritto corrispondente all'anzidetta obbligazione.

In diritto romano, l'obbligo di prestare gli (—) poteva derivare:

- da specifica convenzione;
- da legato;
- da espresse disposizioni dell'ordinamento giuridico.

Aliquam reperitis rimam [*Avete trovato una scappatoia*]
Espressione plautina usata per affermare che, emanati i decreti, si riesce sempre ad eluderli con una scappatoia.

Aliquid datum, aliquid retentum [*Qualcosa è stato concesso, qualcosa è stato conservato*] *Art. 1965 c.c.*

Questa espressione si riferisce alle reciproche concessioni che caratterizzano l'istituto della transazione. Attraverso tale contratto, le parti pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra loro, regolando i loro contrastanti interessi mediante concessioni reciproche.

che, comportanti perdite e vantaggi che entrambe accettano all'atto della conclusione del contratto.

Aliquid novi [Qualcosa di nuovo] Art. 1230 c.c.

Espressione generalmente adoperata per indicare uno degli elementi essenziali del *contratto di novazione*. Quest'ultima rientra tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento e si verifica quando le parti manifestano in modo non equivoco l'*animus novandi*, ossia la volontà di estinguere l'obbligazione originaria con un'obbligazione avente un oggetto o un titolo nuovo.

Aliud pro alio invito creditorum solvi non potest [Senza il consenso del creditore non si può estinguere un'obbligazione consegnando una cosa per un'altra] Art. 1197 c.c.

Principio valevole in tema di obbligazioni, in base al quale non è possibile estinguere, contro la volontà del creditore, un'obbligazione con una prestazione diversa da quella pattuita, anche se di valore uguale o maggiore. Se invece il creditore accetta l'offerta, da parte del debitore, di una prestazione diversa da quella oggetto dell'obbligazione, si verifica il fenomeno della *datio in solutum* [vedi →].

Aliunde [Da altro luogo (o da altra persona o da altra cosa)]

Aliunde alio [Da un argomento ad un altro]

Aliunde perceptum [Percepito altrove o da altra persona]

Alligata et probata [Fatti allegati e dimostrati] Art. 115 c.p.c.

Espressione adoperata per indicare i fatti «allegati e dimostrati», i soli dei quali il giudice poteva tener conto ai fini del giudizio.

Il giudice non era, infatti, libero di giudicare tenendo conto di indagini svolte personalmente, o comunque, di sua iniziativa.

Anche nel diritto processuale civile vigente è stabilita, in via di principio, la regola secondo cui il giudice deve giudicare tenendo conto delle prove proposte dalle parti, tranne che in casi residuali (art. 115, 1° co., c.p.c.: «salvo i casi previsti dalla legge»).

Alter ego [Un altro io]

Si dice con riferimento ai casi in cui un soggetto fa le veci di un altro, esercitando gli stessi poteri.

Alteri stipulari nemo potest [Nessuno può stipulare a favore di un altro]

Per il diritto romano classico la *stipulatio* aveva per suoi requisiti caratterizzanti la forma verbale, la contestualità della domanda (ad esempio: *promittis?*) e della risposta (ad esempio: *promitto*) e l'adesione totale del promittente alla domanda dell'interrogante. La contestualità delle due dichiarazioni esigeva che esse si verificassero tra persone a contatto di voce l'una con l'altra (*inter praesentes*) e con successione immediata della risposta alla domanda, in modo che fosse evidente l'unità temporale della fattispecie contrattuale. Una conseguenza di questa struttura della *stipulatio* fu quella della invalidità della stipulazione relativa a terzi, cioè sia a carico che a favore di un soggetto diverso dal promittente.

Nel nostro attuale ordinamento (art. 1411 c.c.), invece, la stipulazione a favore di un terzo è valida, qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto verso il promittente immediatamente, per effetto della stipulazione a suo favore. In caso di rifiuto del terzo di profittarne o in caso di revoca della stipulazione (intervenuta tempestivamente, ossia prima che il terzo abbia dichiarato di voler profittarne) la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

Alterius contractu nemo obligatur [Nessuno è obbligato da un contratto fra terzi]

[vedi → *Res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest*]

Alveus derelictus [Alveo abbandonato] Art. 946 c.c.

L'alveo del fiume è la porzione cava del terreno (*letto*) che il fiume stesso si è scavato naturalmente e su cui le sue acque scorrono fino al limite delle piene normali. Nel diritto romano si riteneva che, nel caso in cui il fiume, cambiando il suo letto o prosciugandosi, lasciasse durevolmente scoperto (*derelictus*) il suo alveo, i proprietari dei fondi acquistassero la proprietà del letto del fiume.

Nel nostro attuale ordinamento, è stabilito che, se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

Ambulatoria est humanam voluntas, usque ad extremum vitae exitum [L'umana volontà può mutare fino all'ultimo respiro]

Espressione riferita alla volontà testamentaria. In base al principio della libertà di disporre del proprio patrimonio per il tempo successivo alla propria morte, il testatore finché è in vita può più volte revocare totalmente o modificare il testamento già fatto.

Amòtio rèi [Asportazione]

Modalità della condotta del reo nel delitto di furto, consistente nell'impossessamento della cosa e nella rimozione della stessa dal luogo in cui si trovava.

La nozione di asportazione si estese fino a ricomprendere anche i casi in cui mancava la *sottrazione materiale* in quanto si ammise che commetteva furto il *depositario* che usava la cosa depositata (*furtum usus*) o il detentore che, rifiutandosi di restituire la cosa al *dòminus*, incominciava a possederla per sé (*furtum possessionis*).

Amplius [Più ampiamente, più diffusamente]

Termine cui gli scrittori ricorrono quando, per una più ampia trattazione dell'argomento che si sta esponendo, si rinvia espressamente ad altra parte del libro o ad altra opera.

An debeatur [Se sia dovuta]

Espressione con cui si indica l'esame che il giudice deve compiere al fine di accertare se sia dovuta una certa prestazione: solo se questo esame dà esito positivo, il giudice dovrà passare alla quantificazione della prestazione dovuta [vedi → *Quantum debeatur*].

Nel diritto vigente, il giudice che abbia accertato l'*an debeatur*, può, qualora sia ancora controversa la determinazione della prestazione dovuta, emettere una sentenza di condanna generica, salvo il prosieguo del processo per la concreta determinazione del *quantum* (art. 278, 1° co., c.p.c.).

Analogia in bonam partem [Applicazione analogica di una norma a favore di un imputato]

Dagli artt. 14 disp. prel., 25 Cost., 1 e 199 c.p. discende il divieto del ricorso all'analogia in diritto penale. Il fondamento di tale divieto va ravvisato nel principio di legalità e, più specificamente, nel *principio di tassatività*, che impedisce al giudice di punire i casi che non siano *espressamente* previsti dalla legge. Prevale, però, la tesi secondo cui in diritto penale il divieto dell'analogia non sia assoluto, ma relativo, con la conseguente ammissibilità dell'*analogia in bonam partem*. Resta esclusa la sola *analogia in malam partem*, cioè riferita alle norme sfavorevoli per l'imputato.

Analogia in malam partem [Applicazione analogica di una norma a sfavore di un imputato]
[vedi → *Analogia in bonam partem*]

Analogia iuris [Analogia di diritto, cioè basata sui principi generali] *Art. 12 disp. prel. c.c.*

È un procedimento volto a colmare le lacune del sistema normativo, ove non possa farsi ricorso all'*analogia legis* [vedi →]. L'*analogia iuris* è basata su un procedimento di astrazione attraverso il quale si enucleano i principi generali dell'ordinamento vigente in un determinato momento storico. Tali principi non sono scritti, ma sono impliciti, costituendo il presupposto razionale del diritto positivo. Pertanto, l'*analogia iuris* non crea il diritto, ma costituisce uno sviluppo di quello esistente.

Analogia legis [Analogia di legge] *Art. 12 disp. prel. c.c.*

È un'analogia di disciplina giuridica tra un caso non previsto ed uno simile regolato da una norma giuridica.

Attraverso il procedimento analogico vengono risolti i casi non regolati dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista per i casi simili.

Il ricorso al procedimento analogico è espressione del *principio di uguaglianza*, che è alla base dell'ordinamento giuridico: *ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio* [vedi →].

In particolare il ricorso all'analogia è ammissibile quando un caso non è previsto da alcuna norma giuridica (se lo fosse si potrebbe, al più, parlare di interpretazione estensiva); tra la fattispecie prevista dalla legge e quel-

la non prevista vi deve essere una similitudine riguardante l'elemento in vista del quale il legislatore ha formulato la regola che disciplina il caso previsto e che ne costituisce la *ratio legis* [vedi →].

Non tutte le norme giuridiche consentono il procedimento analogico: l'art. 13 disp. prel. pone il divieto per quelle che sono particolari fonti di regolamento in materia di lavoro; l'art. 14 disp. prel. esclude il ricorso all'analogia in *diritto penale*. Anche gli artt. 25 Cost., 1 e 199 c.p. avvalorano la scelta del legislatore sull'inammissibilità in diritto penale del procedimento in parola; l'analogia deve escludersi anche con riferimento alle norme eccezionali (art. 14 disp. prel.).

Animus [Volontà]

In generale, elemento psicologico, volontà che ispira i comportamenti (di fatto, o esplicitanti attraverso negozi giuridici) di una persona.

Animus aemulandi [Volontà di arrecar danno] Art. 833 c.c.

Espressione adoperata per indicare la volontà di compiere atti che non abbiano altro scopo che quello di recar danno ad altri: costituisce l'elemento psicologico degli atti emulativi nell'ordinamento vigente (art. 833 c.c.). Tali sono quelli posti in essere — pur nell'esercizio di un proprio diritto — non per ottenere un vantaggio, ma solo per danneggiare altre persone: tali atti sono, nel nostro ordinamento, vietati, se sussiste l'*animus aemulandi*.

In diritto romano il divieto degli atti emulativi fu generalmente sconosciuto, ritenendosi che il titolare di un diritto potesse esercitare liberamente tutte le facoltà ad esso inerenti; solo in *diritto postclassico*, ed in modo frammentario, il divieto si profilò.

La dottrina più autorevole ritiene che il divieto degli atti di emulazione fu, in realtà, «del tutto antiromano» e frutto delle elaborazioni teoriche dei giuristi medievali.

Animus aliena negotia gerendi [Volontà di gestire negozi giuridici altrui] Artt. 2028 ss. c.c.

Espressione con la quale si indica uno degli elementi della *negotiorum gestio* [vedi →], consistente nella volontà e consapevolezza di gestire affari non propri ma altrui.

Animus confitendi [Intenzione di confessare] Art. 2730 c.c.
È l'elemento soggettivo della confessione e non consiste nell'intenzione di fornire una prova alla controparte, ma nella consapevolezza e volontà di una parte di ammettere e riconoscere la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, indipendentemente dalla consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare. La confessione è efficace solo se resa da persona capace di disporre del diritto al quale i fatti confessati si riferiscono.

Animus contrafendi [Volontà di contrarre]

È l'elemento psicologico alla base di un contratto, cioè della volontà di dare vita ad un rapporto obbligatorio.

Animus derelinquendi [Volontà di abbandonare]

È l'intenzione di abbandonare una cosa di cui si è proprietari e costituisce presupposto per l'acquisizione in proprietà (attraverso l'occupazione) della cosa abbandonata da parte di altri soggetti: in mancanza dell'*animus derelinquendi* la cosa non potrebbe, infatti, ritenersi abbandonata dal proprietario, né, di conseguenza, essere acquistata da persone diverse dal proprietario stesso.

Animus detinendi [Volontà di detenere]

È l'elemento psicologico della detenzione e consiste nella consapevolezza, da parte del detentore, dell'esistenza di un diritto di proprietà altrui sulla cosa detenuta.

Animus donandi [Volontà di donare] Art. 769 c.c.

È l'elemento soggettivo tipico del contratto di donazione, consistente nella volontà di compiere un atto di liberalità, ossia di arricchire il beneficiario della donazione senza ricevere in cambio alcun compenso.

Animus novandi [Volontà di porre in essere una novazione]
Art. 1230 c.c.

È l'elemento soggettivo tipico della novazione, della quale costituisce uno degli elementi essenziali.

Animus occupandi [Volontà di appropriarsi] *Artt. 923-926 c.c.*
È l'elemento soggettivo dell'occupazione, ossia di quel modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che consegue alla presa di possesso di cose mobili mai appartenute ad alcuno (*res nullius*) o abbandonate (*res derelictae*). Per aversi occupazione sono necessari l'impossessamento del bene (*corpus occupandi*: elemento oggettivo) e l'intenzione di farlo proprio (*animus occupandi*). Quest'ultimo è un atto giuridico in senso stretto (per l'efficacia del quale, cioè, è sufficiente il mero compimento dell'atto) e l'intento è presunto dalla legge [vedi anche → *Quod nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur*].

Animus possidendi [Intenzione di possedere]
[vedi → *Possessio*]

Animus rem sibi habendi [Volontà di tenere una cosa come fosse propria] *Art. 1140 c.c.*

Con questa espressione si indica l'elemento soggettivo del possesso, cioè l'intenzione di tenere la cosa a titolo di proprietà o possesso.

Ha la stessa valenza dell'*animus possidendi* [vedi → *Possessio*]. L'*animus rem sibi habendi* si identifica nell'intendimento del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale.

Ai fini della configurabilità del possesso si richiede, altresì, l'elemento oggettivo del *corpus possessionis* [vedi →].

Animus spoliandi [Intenzione di spogliare, di privare (altri del possesso di una cosa)]

È l'elemento psicologico che accompagna l'atto di spoglio del possesso. Esso non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al possessore (o al detentore) nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene, contro la volontà di questo (oppure nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire a conoscenza dello spoglio). L'*animus spoliandi* costituisce il presupposto su cui si fonda l'*azione di reintegrazione* (detta anche azione di spoglio) che, ai sensi dell'art. 1168 c.c., è concessa a chiunque sia stato con violenza, anche non fisica, oppure occultamente spogliato del possesso ed è volta ad ottenere la reintegrazione nel possesso stesso.

Animus transigendi [Intenzione di transigere] Art. 1965 c.c.
È la volontà, manifestata dalle parti nel contratto di transazione, di prevenire l'insorgere di una lite o di porre fine ad una lite già iniziata, facendosi reciproche concessioni.

Animus turbandi [Intenzione di arrecare una turbativa al possesso altrui] Art. 1170 c.c.

È l'elemento psicologico della molestia possessoria, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto che implichi l'alterazione (modifiche o limitazioni) dell'altrui possesso, contro il divieto espresso o anche solo presunto del possessore. Per integrare tale elemento non è necessario, invece, uno specifico intendimento di arrecare pregiudizio. L'*animus turbandi* costituisce un presupposto indispensabile per l'esperimento dell'azione di manutenzione del possesso, concessa al possessore (e non anche al detentore) di un bene immobile, di un diritto reale su un immobile o di una universalità di mobili e volta a fare cessare le turbative che, nella forma di molestie di fatto o di diritto, attentino all'integrità del possesso.

Ante diem solutum repeti non potest [Non si può ripetere ciò che si è pagato prima della scadenza del termine] Art. 1185 c.c.
Il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine: egli può solo ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.

Ante litteram [Prima che sulla questione intervenga una disciplina]

Ante omnia [Prima di tutto, soprattutto]

Ante tempus [Prima del tempo, prima della scadenza]
Si dice degli atti giuridici sottoposti a modifica prima della scadenza e degli effetti che si verificano prima del termine prefissato (es.: revisione *ante tempus* di un contratto collettivo di lavoro).

Apertis verbis [Chiaramente, con parole chiare]

Appellatione estinguitur iudicatum [Con l'appello viene meno il giudicato]

L'appello, essendo un mezzo di impugnazione ordinario con cui si chiede la riforma totale o parziale di una sentenza del giudice ritenuta ingiusta, impedisce che questa passi in giudicato, ossia che regoli in maniera definitiva i rapporti tra le parti in causa.

Apud bonum iudicem argumenta plus quam testes valent [Dinanzi ad un buon giudice valgono di più le argomentazioni che i testimoni]

Anche il nostro legislatore ha scarsa fiducia nell'onestà ed attendibilità dei testimoni. La prova testimoniale, infatti, è ammessa soltanto entro limiti ben definiti (artt. 2721, 2722, 2723 e 2725 c.c.) e, sul piano dell'efficacia dimostrativa, le dichiarazioni rese dai testimoni non sono vincolanti per l'organo giudicante, che può valutarle liberamente.

Aquae haustus [Sorsata d'acqua, diritto di prender acqua]

Espressione usata per indicare prelievi di acqua di modica quantità, come quelli effettuati mediante piccoli secchi, pompe etc. che, proprio in relazione alla necessità di soddisfare un bisogno primario e generale del singolo e della collettività, anche in violazione di altri diritti (ad esempio proprietà), devono ritenersi penalmente irrilevanti e comunque non sottoponibili ad azioni legali.

Aquaeductus est ius aquam ducendi per fundum alienum [La servitù di acquedotto consiste nel diritto di condurre le acque per il fondo altrui] Art. 1034 c.c.

Tale definizione si rinvia nel diritto romano classico. La servitù di acquedotto comporta il diritto di far scorrere attraverso il fondo servente le acque di afflusso e di deflusso necessarie per l'utilizzazione del fondo dominante. Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso delle altre acque.

Arbiter [Arbitro] Artt. 806 ss. c.p.c.

È il soggetto al quale le parti possono ricorrere per sottrarre alla giurisdizione ordinaria la decisione di una controversia insorta tra loro in ordine

all'interpretazione o all'esecuzione di un contratto, realizzando così una sorta di giustizia privata, resa, cioè, da un privato anziché da un giudice dello Stato. L'arbitrato può essere *rituale* ed in tal caso produce le conseguenze stabilite dalla legge oppure *irrituale* o *libero*, diffusosi nella prassi, per evitare gli oneri fiscali connessi all'arbitrato rituale e, successivamente, con la riforma ex D.Lgs. 40/2006, introdotto nel codice di rito con l'art. 808ter c.p.c.

La distinzione tra i due istituti si deve rinvenire nella volontà delle parti: con il primo le parti intendono attribuire agli arbitri una *funzione giurisdizionale* e desiderano ottenere una decisione (lodo) destinata ad acquistare efficacia pari a quella di una sentenza del giudice; con il secondo le parti conferiscono agli arbitri un mandato per risolvere una controversia mediante un *atto negoziale*: ad esempio, transazione. L'arbitrato irrituale, infine, non va confuso con cd. arbitraggio [vedi → Arbitrator].

Arbitrator [Arbitratore] Artt. 1349, 1473-1474 c.c.

È il *terzo* incaricato congiuntamente dalle parti di determinare con un suo atto (*arbitraggio*) uno degli elementi del rapporto contrattuale in formazione e non ancora perfezionato per la mancanza di quell'elemento (es.: l'oggetto dedotto in contratto). Ai fini della determinazione, qualora manchi una diversa previsione, il terzo deve seguire il criterio dell'equo contemperamento degli interessi delle parti contraenti (*arbitrium boni viri*). In questo caso, se manca la determinazione del terzo (arbitratore) o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

Le parti, tuttavia, possono espressamente deliberare di affidarsi, per la determinazione dell'elemento contrattuale, alla libera scelta dell'arbitratore (*merum arbitrium*): in questo caso, la mancata determinazione del terzo (se le parti non si accordano per sostituirlo) rende vano l'intero rapporto, mentre l'avvenuta determinazione si può impugnare solo quando il terzo abbia agito in *malafede*, cioè abbia danneggiato intenzionalmente le parti.

Arbitrium boni viri [Decisione dell'uomo onesto]

[vedi → Arbitrator]

Argumenta non sunt numeranda, sed ponderanda
[Gli argomenti non si devono contare, ma si devono ponderare]

Arrha confirmatoria [Caparra confirmatoria] Art. 1385 c.c.
È una somma di danaro o una quantità di *cose fungibili* che, al momento della costituzione del rapporto obbligatorio, una parte dà all'altra, quale conferma dell'*adempimento*, di cui costituisce quasi un'anticipata e parziale esecuzione.

Se il contratto viene adempiuto, la caparra confirmatoria deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. In caso di inadempimento, invece: se inadempiente è la parte che ha dato la caparra confirmatoria, l'altra può recedere dal contratto e ritenere la caparra confirmatoria; se inadempiente è la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra confirmatoria. Se, però, la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la *risoluzione del contratto*, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Arrha poenitentialis [Caparra penitenziale] Art. 1386 c.c.
Si tratta di una somma di danaro o di una quantità di *cose fungibili*, che una parte dà all'altra quale corrispettivo del diritto di recesso.

Una volta versata la caparra penitenziale, i contraenti si riservano la scelta tra l'adempimento e il recesso. Il recesso si attua per volontà unilaterale: rinunciando alla caparra penitenziale versata nelle mani della controparte, se a recedere è il soggetto che l'ha consegnata, ovvero provvedendo alla restituzione di una doppia caparra penitenziale nell'ipotesi inversa.

Auctor [Autore]
[vedi → *Causam dans*]

Auctoritas rerum similiter iudicatarum [Autorità dei casi giudicati similmente]

Tale brocardo si riferisce all'autorità del precedente, espressione del principio dello *stare decisis*. Questo è un principio fondamentale degli ordinamenti anglosassoni secondo il quale i giudici inferiori sono tenuti a rispettare le sentenze precedenti dei giudici superiori, al fine di assicurare l'uniformità dell'orientamento giurisprudenziale.

Audaces fortuna iuvat [La fortuna aiuta gli audaci]

Espressione usata da Virgilio (70 a.C. – 19 d.C.) nell'Eneide e ormai diffusissima ovunque. Invita ad essere coraggiosi sempre e a non indietreggiare nemmeno dinanzi alle circostanze più avverse, perché la fortuna premia chi sa osare.

Audiatur et altera pars [Sia ascoltata anche la controparte] *Art. 101 c.p.c.*

Antica formulazione tecnica, poi citata anche nel linguaggio comune a proposito di ogni disputa e discussione. L'espressione fa riferimento al contraddittorio, principio fondamentale nel nostro ordinamento, in virtù del quale, salvo che la legge disponga altrimenti, il giudice non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non sia stata regolarmente citata e non sia comparsa. Scopo del contraddittorio è di mettere in grado la parte, contro cui l'azione è diretta, di essere ascoltata e di far valere le proprie controdeduzioni ed eccezioni dinanzi al giudice.

Aut vi aut fraude delinquitur [Si delinque o con la violenza o con la frode]**Aventinumum** [Aventino]

Colle romano sede dei plebei contrapposto al colle Palatino sede dei patrizi. Nel 1925, quando fu assassinato dalle squadre fasciste l'on. Matteotti, i socialisti per protestare contro Mussolini si ritirarono anch'essi sullo stesso colle (cd. *secessione dell'Aventino*).

Oggi sono denominati «Aventiniani» tutti coloro che pur facendo parte di un'assemblea protestano contro i suoi vertici.

B

Beneficia non obtruduntur [Le donazioni non si impongono con la forza]

Beneficium cedendarum actionum [Beneficio delle azioni da cedere] Artt. 1949 e 1950 c.c.

In forza del *beneficium cedendarum actionum* il fideiussore che ha pagato ha diritto di subingresso nelle ragioni del creditore (art. 1949 c.c.). Inoltre, a titolo di *regresso*, gli è attribuita un'azione specifica contro il debitore per il conseguimento della reintegrazione patrimoniale, comprendente gli interessi e le spese (art. 1950 c.c.).

Beneficium divisionis [Beneficio della divisione] Artt. 1946 e 1947 c.c.

Nell'ipotesi di fideiussione prestata da più persone (art. 1946 c.c.), il *beneficium divisionis* costituisce una *deroga pattizia* al principio della responsabilità solidale tra tutti i fideiussori. In forza di tale beneficio ciascun fideiussore è tenuto *soltanto per la sua quota* e non per l'intero debito.

Beneficium excussionis [Beneficio di escussione] Art. 1944 c.c.

Beneficio concesso al fideiussore in virtù di una convenzione intervenuta tra le parti. Questa attribuisce al fideiussore la facoltà di pretendere che il creditore diriga la propria azione in primo luogo contro il debitore principale. L'obbligazione del garante acquista, infatti, carattere *sussidiario*. Il *beneficium excussionis* costituisce una importante deroga al principio, stabilito dalla legge, secondo il quale il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale.

Beneficium inventarii Artt. 470, 484 e ss. c.c.

L'erede che ritiene che nell'eredità ricevuta le passività superino le attività può richiedere, in base agli articoli citati, il beneficio d'inventario.

Per l'accettazione dell'eredità di minori il beneficio d'inventario è obbligatorio per legge.

Bis de eadem re ne sit actio [Che non vi sia azione due volte in ordine alla medesima cosa] Art. 649 c.p.p.

Meglio conosciuta nella generica formulazione del *ne bis in idem*, tale massima enuncia il divieto per qualsiasi giudice di pronunciarsi su una materia che abbia costituito oggetto di una pronuncia passata in cosa giudicata.

Nell'ordinamento processuale penale, il principio del *ne bis in idem* comporta che l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere giudicato per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per titolo, per grado o per altre circostanze.

Bona fides [Buona fede] Artt. 1153 ss. 1337, 1366, 1375 c.c.

Nel diritto civile vigente, la buona fede assume molteplici connotazioni, tra le quali è opportuno ricordare le seguenti:

- in generale essa è intesa come situazione psicologica di ignoranza della lesione dell'altrui diritto (*buona fede soggettiva*) oppure obbligo etico di comportamento onesto (*buona fede oggettiva*);
- è criterio di interpretazione del contratto;
- è criterio di integrazione del contratto;
- è elemento rilevante in materia possessoria ed ai fini dell'usucapione;
- è elemento rilevante ai fini della valutazione del comportamento tenuto nel corso delle trattative che precedono la formazione del contratto, oppure in relazione all'adempimento di un'obbligazione.

Bona fides exigit ut quod convenit fiat [La buona fede richiede che venga fatto ciò che si è concordato]

Bona intelliguntur quae, deducto aere alieno, supersunt [Per beni s'intende quello che resta dedotti i debiti] Art. 556 c.c.

Brocardo col quale si suole indicare il criterio su cui è basata la cd. *riunione fittizia*. È, questa, un'operazione contabile volta a determinare la consistenza del patrimonio ereditario al momento dell'apertura della succes-

sione, per stabilire se siano stati lesi i diritti dei legittimari. Consta delle seguenti operazioni:

- formazione della massa ereditaria, mediante la quale si calcola il valore dei beni appartenenti al *de cuius* [vedi →] al momento dell'apertura della successione, detraendo i debiti (*bona non intelleguntur nisi deducto aere alieno*);
- riunione vera e propria, con la quale alla massa così calcolata si aggiunge il valore dei beni che il defunto abbia donato in vita (*cd. donatum*);
- calcolo della disponibile e della legittima, attraverso il quale si determina, sulla base degli elementi ottenuti, il valore di cui il defunto poteva disporre (*cd. quota disponibile*) e quello di cui, invece, non poteva disporre (*cd. quota di legittima*), tenendo conto degli aventi diritto a quest'ultimo.

Bonae fidei possessor suos facit fructos consumptos [Il possessore di buona fede fa suoi i frutti maturati] *Art. 1148 c.c.*

La massima sintetizza il principio enunciato dall'art. 1148 c.c., ai sensi del quale il possessore di buona fede acquista i *frutti naturali* separati fino al giorno della domanda giudiziale e i *frutti civili* maturati fino allo stesso giorno della domanda. Egli fa propri i *frutti civili* acquistandoli, giorno per giorno, per il solo fatto che questi siano scaduti o maturati prima della domanda giudiziale, a nulla rilevando la circostanza che li riscuota o meno. Conseguenza di ciò è che il possessore successivo non può appropriarsi dei frutti che, ancorché maturati prima della domanda giudiziale (e, quindi, prima dell'inizio del suo possesso), non siano stati riscossi dal possessore precedente. Per quanto concerne, invece, i *frutti naturali*, va precisato che devono considerarsi tali sia quelli che si staccano dalla cosa fruttifera per forza della natura, sia quelli staccati dall'uomo.

Boni iudicis est lites dirimere [Il buon giudice ha il compito di dirimere le controversie]

Boni mores [Buoni costumi]

Il buon costume rappresenta il complesso dei principi di etica sociale e della morale comune (*cd. «moralità media»* o «senso morale») richiamati dalla Costituzione, dai codici e dalle leggi come *norme di chiusura*.

• **Diritto costituzionale** Artt. 19 e 21 Cost.

Costituisce un *limite* posto dal Costituente alla libertà di culto (art. 19 Cost.) ed alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), a tutela del pudore e della pubblica decenza contro le oscenità.

• **Diritto civile** Artt. 1343, 1345, 1346, 1354, 2035 c.c.

Il buon costume rileva ai fini della *illiceità del negozio giuridico*; infatti, il negozio è illecito quando la causa (art. 1343 c.c.), il motivo determinante e comune ad entrambe le parti (art. 1345 c.c.), l'oggetto (art. 1346 c.c.) o, ancora, la condizione (art. 1354 c.c.) sono illeciti, cioè contrari a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume.

In particolare, la contrarietà del negozio al buon costume dà luogo al *negozio immorale*, caratterizzato dal fatto che la prestazione effettuata in esecuzione di esso è irripetibile, ai sensi dell'art. 2035 c.c. [vedi → *Soluti retentio*].

• **Diritto penale** Artt. 609bis ss. c.p.

Rappresenta il *bene-intereste tutelato* da una particolare categoria di reati, i reati contro la *moralità pubblica e il buon costume*, che ricomprende i delitti consistenti in offese al pudore ed all'onore sessuale.

A partire dalla L. 66/1999 non è più la moralità pubblica ed il buon costume, bensì la *libertà sessuale* che costituisce il corollario della libertà individuale e della stessa persona umana.

Bonis nocet qui malis paret [Nuoce agli uomini onesti chi cede al male]

Massima di *Ribbeck*, attualmente spesso riferita, come rimprovero, al comportamento non professionale di alcuni operatori del diritto.

Bonitas nominis [Solvibilità del debitore]

[vedi → *Nomen bonum*]

Bonus pater familias [Buon padre di famiglia] Art. 1176 c.c.

È il criterio di valutazione della diligenza che il debitore deve usare nell'adempimento dell'obbligazione. Per i romani il *bonus pater familias* era il modello dell'uomo non solo libero e fornito di piena capacità (*sui iuris*), ma anche consapevole dell'importanza della propria posizione sociale e delle proprie azioni. Nel nostro ordinamento, invece, il buon padre di famiglia rappresenta l'uomo medio.

Brevi manu [Subito, direttamente]
[vedi → *Adprehensio ficta*; *Traditio brevi manu*]

Busillis

Da un aneddoto di *Belli* si tramanda che uno scolaro, avendo trascritto, sotto dettatura, *in die busillis*, espressione priva di significato, invece di *diebus illis*, ebbe enorme difficoltà nel tradurre dal latino.

Da qui il termine *busillis* sarebbe diventato sinonimo di difficoltà, di ostacolo nella comprensione di un atto.

Ob non solutos canones [Per i canoni non pagati]

La locuzione fa riferimento ad una delle due condizioni necessarie per l'esercizio del diritto di devoluzione da parte del concedente un fondo. Egli ha il diritto di riavere il fondo libero non solo quando l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo, ma anche quando è in mora nel pagamento di due annualità di canone.

Obiter dictum [Cose dette incidentalmente]

Indica i *principi di diritto* enunciati *incidentalmente* in una sentenza della Corte di Cassazione.

Il problema che si pone sulle cose dette incidentalmente è se esse abbiano lo stesso valore, di *autorevole precedente*, dell'enunciato fondamentale delle sentenze della Cassazione, le cui *massime* sono utilizzate dai giudici di merito per motivare le loro sentenze. Parte della giurisprudenza ritiene che una soluzione potrebbe essere quella di inserire le cose dette incidentalmente nella massima; altra parte, invece, nega loro qualunque dignità di precedente.

Obligatio [Obbligazione] Artt. 1173 ss. c.c.

Nelle fonti di diritto romano l'*obligatio* (dal verbo *ligare*, che significa legare, stringere) era un ideale vincolo che si stabiliva tra due parti, in virtù del quale una di esse (debitore) era tenuta ad osservare un determinato comportamento nei confronti dell'altra (creditore). L'estinzione di tale vincolo avveniva con la *solutio* (da *solvere* che significa sciogliere, liberare). Anche nel nostro attuale ordinamento l'obbligazione è un vincolo giuridico, in forza del quale il soggetto debitore è tenuto ad adempiere una determinata prestazione nei confronti del creditore. L'adempimento estingue l'obbligazione e libera il debitore.

Obligatio ad genus pertinens [Obbligazione generica]

Art. 1178 c.c.

È considerata generica l'obbligazione che ha per oggetto una *cosa determinata soltanto nel genere o una certa quantità di cose fungibili*. L'oggetto della prestazione di cose generiche in assenza di una diversa volontà delle parti, deve essere «*medià aestimationis*», cioè «*non optimus nec pessimus*».

Obligatio cum facultate solutionis [Obbligazione con facoltà alternativa]

Nell'obbligazione con facoltà alternativa si ha un rapporto obbligatorio in cui è dedotta una sola obbligazione, ma è in *facoltà* del debitore di adempiere eseguendo un'altra obbligazione [vedi → *Una res est in obligatione, duae autem in facultate solutionis*].

Obligatio divisibilis et indivisibilis [Obbligazione divisibile e indivisibile] Artt. 1314 ss. c.c.

È *divisibile* l'obbligazione che ha per oggetto una cosa suscettibile di divisione per *natura* o perché *non è stata considerata* dalle parti contraenti *indivisibile*. Trasportando questo concetto al caso di pluralità di debitori o creditori, l'obbligazione *divisibile* è quella che consente al singolo creditore di richiedere solo la sua parte ed al singolo condebitore di prestare solo la sua parte. Essa si compone di una pluralità di obbligazioni separate ed indipendenti.

L'obbligazione è *indivisibile* quando la prestazione non può essere eseguita per parti, ma solo per intero. Ciò si ha:

- sia con riferimento all'*oggetto* (*indivisibilità assoluta* o *oggettiva*), quando la *indivisibilità* dipende dalla natura dello stesso, che non si presta al frazionamento (ad esempio, un quadro, un animale venduto vivo etc.);
- sia con riferimento alla *volontà delle parti* (*indivisibilità relativa* o *soggettiva*), quando i soggetti hanno considerato indivisibile una prestazione, pur divisibile in natura, per la funzione che essa è destinata a realizzare.

L'art. 1317 c.c. prescrive che le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle *stesse norme* delle *obbligazioni solidali*, in quanto applicabili, con la

conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire *per intero* la prestazione al creditore e ogni creditore può esigere l'*intera prestazione* dal debitore. Sono, tuttavia, previste alcune eccezioni (cfr., ad esempio, l'art. 752 c.c.).

La solidarietà si differenzia dalla indivisibilità in quanto, mentre la prima ha lo scopo di facilitare la riscossione del credito, la seconda è solo conseguenza della indivisibilità del suo oggetto.

Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura [L'obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale siamo tenuti ad una prestazione verso un altro secondo le leggi del nostro Stato]

In *diritto romano* il vincolo ebbe in origine natura personale (*vinculum personae*): il debitore sottoponeva se stesso al potere del creditore, finché la prestazione non fosse stata eseguita (*nexum*). Ma già nel IV sec. a.C., con la *lex Poetelia Papiria*, al vincolo *corporale* si sostituì il vincolo *patrimoniale*.

La definizione, con l'inciso *necessitate adstringimur*, evidenzia come una volta che si è debitori si è tenuti anche contro la volontà.

Contenuto dell'obbligo è una *prestazione*.

L'obbligazione può, quindi, definirsi come un *vincolo giuridico* caratterizzato da *debito* (il dovere di adempiere l'obbligazione) e *responsabilità* (momento che consegue all'*inadempimento* e che comporta, ai sensi dell'art. 2740 c.c., l'assoggettamento di tutto il patrimonio, presente e futuro del debitore, all'azione esecutiva del creditore).

L'art. 1173 c.c. individua le fonti dell'obbligazione nel *contratto*, nell'*atto illecito* ed in ogni altro *fatto* o *atto idoneo a produrla* in conformità dell'ordinamento giuridico: tra questi ultimi si individua la *promessa unilaterale*, la *gestione di affari*, l'*arricchimento ingiustificato* ed il *pagamento dell'indebito*.

La *prestazione* oggetto dell'obbligazione può consistere in un *fare*, *non fare* o *dare*. Tale prestazione deve, ai sensi dell'art. 1174 c.c., essere *suscetibile di valutazione economica* e deve corrispondere ad un *interesse, anche non patrimoniale*, del creditore. Sotto il primo profilo, la *patrimonia-*

lità della prestazione vale a distinguere l'obbligazione dagli altri obblighi non giuridici: questo carattere si presenta non soltanto quando la prestazione ha un intrinseco valore patrimoniale, ma anche quando tale valore deriva di riflesso dalla natura della controprestazione ovvero da una valutazione fatta dalle parti.

Altri requisiti della prestazione sono la *possibilità*, la *liceità* e la *determinatezza o determinabilità*.

L'art. 1175 c.c. pone un dovere di *correttezza* a carico delle parti, richiamando così, anche in tema di rapporti obbligatori, il generale principio della *buona fede*.

L'inadempimento della obbligazione è fonte di *responsabilità contrattuale* ai sensi dell'art. 1218 c.c. e determina l'obbligo di risarcire il *danno*.

Obligatio naturalis [Obbligazione naturale] Art. 2034 c.c.

La nozione di obbligazione naturale, enucleata dalla *giurisprudenza classica e postclassica*, ricomprendeva rapporti obbligatori ritenuti vincolanti solo nella comune coscienza sociale e pertanto privi di rilevanza *giuridica*. L'obbligazione naturale, pur avendo la *struttura dell'obbligazione e carattere patrimoniale*, era *sfornita di azione* e in genere di mezzi per costringere il debitore all'adempimento: essa produceva soltanto *effetti giuridici limitati*.

Se il debitore, pur non essendo giuridicamente vincolato, adempiva ugualmente, il *creditor naturalis* aveva la c.d. *solùti retentio*, cioè il diritto di trattenere il pagamento spontaneamente fatto dal *dèbitor*, e respingere la *condictio indèbiti* eventualmente proposta per ottenere la *restituzione* di quanto indebitamente pagato.

Obligatio pro parte [Obbligazione parziaria]

È *parziaria* l'obbligazione con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto od obbligo, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo ed indipendente da quello degli altri.

In particolare:

- se vi sono *più creditori*, ognuno di essi ha il diritto di esigere dal debitore soltanto la sua parte;
 - se vi sono *più debitori*, ciascuno di essi è obbligato solo per la sua parte.
- Di solito, si ha un'obbligazione parziaria quando la prestazione è divisibile.

Obbligatio propter rem [Obbligazione reale]

È l'obbligazione che, pur nascendo in virtù di un accordo tra due soggetti, individua la persona del creditore e del debitore *per relationem*, nel senso che i soggetti del rapporto stesso saranno di volta in volta tutti coloro che, successivamente acquisteranno la titolarità del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sulla cosa. L'obbligazione reale, detta anche ambulatoria, proprio perché i soggetti del rapporto mutano in seguito alla circolazione del bene, non va confusa con l'onere reale, in cui la proprietà non è il mezzo per individuare il soggetto obbligato ma è essa stessa gravata da un peso.

Obbligatio ultro citroque [Obbligazione da una parte e dall'altra]

Con tale espressione si fa riferimento al sinallagma, ossia al nesso di reciprocità che in taluni contratti (ad esempio compravendita e locazione) lega la prestazione alla controprestazione. Tale contratti, detti a prestazioni corrispettive, sono caratterizzati dal fatto che tra la prestazione e la controprestazione si stabilisce una interdipendenza, per cui ciascuna parte non è tenuta alla propria prestazione, se non è effettuata anche la prestazione dell'altra. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione oppure la sopravvenuta eccessiva onerosità di questa dà luogo alla risoluzione del contratto.

Obligationum substantia ... in eo consistit ... ut alium nobis adstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel praestandum [L'essenza delle obbligazioni consiste nel costringere altri a darci, farci o prestarci qualcosa]

Di tale definizione, risalente alla giurisprudenza romana classica, ci si avvale ancora oggi per individuare, nel silenzio della legge, i tratti essenziali dell'obbligazione. Oggetto di essa è una prestazione, che può consistere in un fare, in un dare o in un non fare, allo scopo di soddisfare l'interesse del creditore.

Obtorto collo [A forza]

La locuzione indica che una certa cosa è fatta malvolentieri. Essa è presente nel latino classico a proposito di chi viene preso e trascinato contro la propria volontà.

Occasio legis [Occasione della legge]

Costituisce il retroterra storico-ambientale, determinato da fattori politici, economici e sociali, che induce il legislatore ad emanare provvedimenti normativi.

Occupatio [Occupazione]

[vedi → *Quod nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur*]

Offendicula [Strumenti di offesa] Art. 51 c.p.

Si sostanziano nei mezzi atti ad offendere predisposti dal proprietario per difendere i propri beni personali o patrimoniali, dotati di potenzialità offensiva indiscriminata (ad esempio cancelli con punte acuminata, frammenti di vetro sul bordo del muro di cinta, cani da guardia).

La predisposizione degli *offendicula* è lecita ove il mezzo sia proporzionato al bene da difendere e consenta di salvaguardare in modo adeguato l'incolumità dei terzi non aggressori. La non punibilità delle offese cagionate dagli *offendicula* è spiegata attraverso il riferimento alla causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, nel caso in cui siano lesi terzi non aggressori, nonché alla causa della legittima difesa, qualora ad essere lesi siano gli aggressori.

Officium curatoris in administratione negotiorum constat [Funzione del curatore è l'amministrazione degli affari]

Il curatore svolge una funzione di diritto privato, posta a tutela degli interessi di soggetti parzialmente incapaci legalmente (inabilitati e minori emancipati). Il curatore svolge prevalentemente funzioni di assistenza, intervenendo negli atti di natura patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dall'incapace. Quando il curatore è investito di funzioni limitate ad una sfera particolare, oppure alla gestione di un patrimonio separato o di determinati beni, si parla di curatore speciale. Un esempio è fornito dall'ipotesi prevista dall'art. 320 c.c., di un curatore rappresentante dei figli in caso di conflitto d'interessi patrimoniali tra questi ed i genitori.

Omissio medio [Saltando un grado dell'impugnazione]

L'ipotesi si verifica ad esempio nel caso di cui al 2° comma dell'art. 360 c.p.c., ove è consentito alle parti di accordarsi per impugnare con ricorso in Cassazione una sentenza appellabile del tribunale, omettendo l'appel-

lo. In tal caso, però, l'impugnazione può proporsi solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Omissis... (ceteris) [Omesse (tutte le altre cose)]

È un termine che viene usato quando parte di una sentenza, di un atto o di una legge non è riportata nel testo, poiché non viene considerata rilevante in quella sede.

Omne quod inaedificatur solo cedit [Tutto ciò che viene edificato su un suolo accede a questo] Artt. 934 ss. c.c.

Si tratta di un principio che specifica ulteriormente l'altro più generale in materia di accessione immobiliare espresso dal brocardo *accessorium sequitur principale* [vedi →]: in sintesi tutto ciò che viene costruito o piantato su un suolo appartiene al proprietario di quest'ultimo.

Deroghe a tale principio si rinvencono nella disciplina del diritto di superficie, in base al quale il proprietario del suolo può attribuire ad altri il diritto di fare o mantenere una costruzione al disopra o al disotto di esso (artt. 952 e 955 c.c.) e nell'istituto dell'accessione invertita. In quest'ultima fattispecie si verifica un *acquisto a titolo originario* che opera, però, in modo inverso a quello dell'accessione. Si ha accessione invertita quando si occupa in *buona fede* una porzione di fondo attigua ed il proprietario della stessa *non faccia opposizione entro tre mesi* dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione. In tal caso l'autorità giudiziaria, valutate le circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato (art. 938 c.c.). Il costruttore, dal canto suo, è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento del danno.

Omnis calliditas, fallacia, machinatio, ad circumvenendum, fallendum, decipiendum alterum adhibita

[Ogni astuzia, furbizia, macchinazione volta a raggirare, trarre in errore e ad ingannare altri]

[vedi → *Dolus malus*]

Omnis fructus ad fructuarium pertinet [Tutti i frutti appartengono all'usufruttuario] Art. 984 c.c.

Nel diritto romano l'usufrutto era inteso come *pars dominii*, o come *pars rei*, ossia come parte della cosa oggetto di dominio civilistico, con la con-

seguenza che un vero e proprio diritto di proprietà dell'usufruttuario sui frutti di essa sorgeva solo dal momento in cui i frutti fossero percepiti e non con la mera *separatio*.

Attualmente il codice distingue tra frutti naturali e frutti civili. I primi sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l'opera dell'uomo (ad esempio i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere). Essi diventano oggetto di proprietà da parte dell'usufruttuario solo al momento della separazione. I frutti civili sono quelli che provengono indirettamente da un altro bene e rappresentano il corrispettivo del godimento che altri ha su questo bene (interessi, pigioni, canoni). I frutti civili hanno il carattere della periodicità e si acquistano giorno per giorno, cioè con la maturazione, in ragione della durata del diritto.

Sia i frutti naturali che civili appartengono all'usufruttuario per l'intera durata dell'usufrutto. Se, tuttavia, il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggior durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartiscono fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso.

Omnium iudicio [A giudizio di tutti]

Onus probandi incumbit ei qui dicit [L'onere della prova incombe su colui che sostiene una data tesi]
[vedi → *Ei incumbit probatio qui dicit*]

Operis novi nuntiatio adversus futura opera inducta est, non adversus praeterita [La denuncia di nuova opera va introdotta contro i lavori futuri, non contro quelli passati]

L'espressione fa riferimento alla condizione di esperibilità della denuncia di nuova opera, di cui all'art. 1171 c.c.: l'azione non può essere esercitata se l'opera è terminata o se è trascorso un anno dal suo inizio. In tali casi, infatti, restano esperibili le azioni possessorie o petitorie.

Ope legis [In virtù di legge]

Dicesi di quelle conseguenze giuridiche che, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione volitiva, si producono per volontà del legislatore.

Opinio dominii [Convinzione di essere il proprietario]

È l'atteggiamento psicologico del possessore in buona fede, il quale ritenga di potere esercitare sulla cosa oggetto del suo possesso il diritto di proprietà a pieno titolo.

Opinio iuris ac necessitatis [Convinzione della giuridica necessità]

Questo brocardo sintetizza l'*elemento soggettivo della consuetudine*, ossia la convinzione da parte di una determinata collettività che l'osservanza di un certo comportamento corrisponda all'osservanza di precetti giuridici. [vedi → *consuetudo*]

Optimo iure [Con pieno diritto]

[vedi → *Non videtur vim ne dolum facere qui suo iure utitur*]

Os ad loquendum [La bocca per parlare]

Espressione usata per indicare la facoltà riconosciuta ad uno o più soggetti di fare sentire le loro ragioni, di manifestare la loro opinione all'interno di un discorso che coinvolge direttamente altri soggetti. Ad esempio, nel processo del lavoro *os ad loquendum* sono i sindacati, cui è concessa la facoltà di fornire al giudice osservazioni e notizie attinenti al rapporto di lavoro in questione.

O tempora! O mores [Che tempi! Che costumi!]

Esclamazione con cui Cicerone, nell'orazione pronunciata contro il suo attentatore Catilina, deplora il malcostume imperante dei suoi tempi. Oggi l'espressione viene usata generalmente in tono scherzoso.

Pacta corvina [Patti corvini] Art. 458 c.c.

Sono così classificati i patti successori dispositivi, vale a dire gli atti (contratti o negozi giuridici unilaterali) con cui un soggetto dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o si obbliga a disporre degli stessi diritti con un successivo atto. L'art. 458 c.c. sancisce la nullità di tutti i patti successori (istitutivi, dispositivi e rinunziativi). La ragione del divieto dei patti istitutivi risiede nel fatto che il nostro ordinamento non ammette come causa di delazione dell'eredità il contratto, mentre, negli altri casi, tale ragione è stata individuata nell'esigenza di impedire una incauta cessione di beni dei quali può ignorarsi l'effettiva consistenza e di evitare il cd. *votum captandae mortis*.

Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda [Non devono essere adempiuti quei contratti che fanno una causa illecita]

L'illiceità della causa rende nullo il contratto. È illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

Pacta sunt servanda [I patti devono essere rispettati]

Principio fondamentale del diritto (e particolarmente rilevante nel diritto internazionale pubblico), secondo il quale gli accordi stipulati tra due o più parti devono essere rispettati: non sarebbe, pertanto, possibile liberarsi dagli impegni assunti a seguito di una volontaria pattuizione.

Pactio de mutuo dando [Contratto di promessa di mutuo] Art. 1822 c.c.

Nonostante il mutuo sia un contratto reale, che si perfeziona, quindi, con la consegna, l'art. 1822 c.c. prevede espressamente la promessa di mutuo: «chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono

offerte idonee garanzie». Secondo l'opinione prevalente della dottrina, tale norma disciplina un *contratto preliminare di mutuo*, con cui una parte si obbliga a prestare un futuro consenso e a consegnare la cosa oggetto della promessa di mutuo.

Pactum addictionis in diem [Patto di aggiudicazione entro una data]

Con la stipulazione di questo patto le parti di un contratto di vendita si impegnano a considerare risolto il contratto stesso nel caso in cui il venditore trovi un altro acquirente disposto a pagare una maggiorazione (*addictio*) sul prezzo.

Pactum adiectum [Patto aggiuntivo, clausola accessoria]

Pactum antichreticum [Contratto antichretico] Art. 1960 c.c.

L'anticresi è un contratto con cui il debitore, o un terzo per lui, si obbliga a consegnare un immobile al creditore, affinché questi ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale (art. 1960 c.c.). L'anticresi ha quindi la funzione di costituire una garanzia a vantaggio del creditore.

Pactum commissorium [Patto commissorio] Artt. 1963 e 2744 c.c.

Il patto commissorio è quello col quale si conviene che, in caso di inadempimento, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno a garanzia del credito passi al creditore.

Tale patto è nullo, in base all'art. 2744 c.c., pur se è posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno. Anche in sede di contratto di *anticresi* [vedi → *Pactum antichreticum*] vige il divieto del patto commissorio (art. 1963 c.c.). La *ratio* del divieto è quella di evitare qualsiasi ingiustificato vantaggio del creditore nei confronti del debitore e soprattutto degli altri creditori.

Pactum de dolo non praestando [Patto di esonero dalla responsabilità per dolo o colpa grave] Art. 1229 c.c.

Si tratta del patto con il quale il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio viene preventivamente esonerato dalla responsabilità derivante da inadempimento causato da dolo o colpa grave. L'art. 1229 c.c. sancisce la *nullità* di tale patto: la norma mira ad evitare fenomeni di irresponsabili-

tà per grave inadempimento che potrebbero pregiudicare il contraente debole non in grado di rifiutare la clausola. Essa, pertanto, ha lo scopo di assicurare al creditore un minimo di impegno da parte del debitore.

La disposizione va coordinata con l'art. 1382 c.c. che disciplina la *clausola penale* (clausola con la quale si limita il risarcimento del danno ad una determinata prestazione, quale che sia il danno effettivo). Si ritiene, generalmente, che, in caso di dolo o colpa grave del debitore, la clausola penale non operi e il debitore sia integralmente responsabile.

Pactum de non alienando [Divieto convenzionale di alienazione] Art. 1379 c.c.

L'art. 1379 c.c. dispone che il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti. La norma, limitando gli effetti del divieto solo alle parti e, quindi, riconoscendo la validità degli atti di alienazione effettuati in violazione dell'obbligo, realizza l'intento non solo di *tutelare la libertà contrattuale*, ma anche di evitare limitazioni alla *libera circolazione dei beni* e tutelare l'affidamento dei terzi.

Pactum de non petendo [Patto di non richiedere (prima di una certa data)]

Con tale patto il creditore si obbliga a non chiedere l'adempimento al debitore prima di una certa data. Nel conto corrente ordinario (art. 1823 c.c.), ad esempio, le parti si obbligano a non esigere i loro rispettivi crediti prima della chiusura del conto. Nel diritto romano il *pactum de non petendo* era un modo non solenne di remissione del debito così come il *contrarius consensus* e la *transactio*.

Pactum de retroemendo [Patto di ricompera]

Con tale patto il venditore si obbliga a riacquistare il bene a richiesta del compratore. Così come il patto di retrovendita [vedi → *Pactum de retrovendendo*], il patto in esame ha carattere obbligatorio.

Pactum de retrovendendo [Patto di retrovendita]

Il patto di retrovendita, da alcuni qualificato patto di *ricompera*, è una figura non prevista dal codice (e quindi atipica); con esso il compratore si obbliga a rivendere al venditore la cosa comprata, dietro richiesta di quest'ul-

timo. La differenza rispetto al patto di riscatto consiste nel fatto che il patto di retrovendita ha un'efficacia meramente obbligatoria anziché reale.

Pactum displicentiae [Patto di non gradimento] *Art. 1520 c.c.*
Tale patto, nel diritto romano, aveva lo scopo di attribuire al compratore il diritto di restituire la merce al venditore e di ottenere la restituzione del prezzo ove la merce stessa non fosse di suo gradimento. Il patto poteva essere usato con funzione di condizione sospensiva (l'efficacia della vendita era subordinata al gradimento del compratore) o con funzione di condizione risolutiva (gli effetti della vendita cessavano in caso di mancato gradimento del compratore).

Il codice civile vigente disciplina, all'art. 1520, la *vendita con riserva di gradimento* e stabilisce che quando si vendono cose con riserva di gradimento a favore del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore.

Pactum fiduciae [Patto fiduciario]

Ricorre quando un soggetto (fiduciante) trasferisce un diritto ad un altro soggetto (fiduciario) con l'obbligo per quest'ultimo di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di un terzo o comuni a lui ed al trasferente o al terzo. Si tratta di un patto basato sulla fiducia di chi riceve, sul quale non grava l'obbligo giuridico di adempiere a quanto pattuito [*vedi anche* → *Fiducia cum amico*].

Pactum praelationis [Patto di prelazione]

È il patto con il quale il promittente si obbliga a dare al prelazionario la preferenza rispetto ad altri, a parità di condizioni, nel caso in cui decida di stipulare un determinato contratto. Tale patto esige la stessa forma del contratto per cui è concesso il diritto di prelazione.

La violazione dell'obbligo determina il sorgere, in capo al prelazionario, del diritto al risarcimento del danno: il patto, infatti, ha efficacia solo obbligatoria.

Pactum reservati dominii [Patto di riservato dominio]
Artt. 1523 ss. c.c.

Nella vendita a rate (o vendita con riservato dominio) il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma

assume i rischi dal momento della consegna. La riserva della proprietà è opponibile ai terzi solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 1524 c.c.

Pactum sceleris [Patto di scelleratezza] *Art. 416 c.p.*

È l'accordo raggiunto tra due o più soggetti per commettere una o più azioni delittuose. Si costituisce così, in pratica, l'associazione a delinquere.

Palam [Pubblicamente, apertamente]

Par condicio creditorum [Pari condizione dei creditori] *Art. 2741 c.c.*

Principio accolto dall'art. 2741 c.c., che trova applicazione allorché concorrano più *creditori* di un unico debitore.

In base ad esso tutti i creditori hanno *uguale diritto* di soddisfarsi sui beni del debitore, beni che fungono da *garanzia cd. generica* per il soddisfacimento delle loro pretese, salvo che sussistano cause legittime di prelazione, in presenza delle quali il creditore, che ne è titolare, ha diritto a soddisfarsi, sul ricavato dalla procedura esecutiva, con precedenza sugli altri. Il principio trova piena attuazione nella *procedura fallimentare*, poiché questa coinvolge necessariamente tutti i creditori, che non possono far valere individualmente le loro pretese.

Par in parem non habet iurisdictionem [Non si ha giurisdizione tra eguali] *Art. 10 Cost.*

In base all'art. 10 della Costituzione, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute: fra queste rientra il principio in base al quale uno Stato deve riconoscere l'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri in quanto Stati sovrani, principio cui si riferisce l'espressione in commento.

Pareto legi, quisque legem sanxerit [Ubbidisca alla legge, chi la legge ha promulgato]

Participatio fraudis [Partecipazione alla frode]
[vedi → *Consilium fraudis*]

Passim [Qua e là, sparsi]

Avverbo usato nelle citazioni per indicare passi sparsi in uno scritto.

Pater is est, quem iustae nuptiae demonstrant [Si considera essere padre colui che nozze legali dimostrano essere tale] Art. 231 c.c.

Con tale brocardo, ancora oggi, si è soliti indicare la presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c. in base al quale *il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio*. La funzione della norma è quella di rendere certo uno dei presupposti necessari della filiazione legittima, senza precludere la possibilità di dimostrare l'esistenza, in concreto, di una situazione diversa (la presunzione è, infatti, relativa). Alla base della norma vi è, oltre ad un'esigenza di certezza giuridica, anche la regola di comune esperienza secondo cui, nella maggior parte delle ipotesi, il marito è realmente il soggetto con cui il figlio è stato concepito.

Paterna paternis, materna maternis [I beni del padre ai parenti del padre, i beni della madre ai parenti della madre]

Norma giuridica medioevale secondo la quale, in caso di morte senza valido testamento, i beni dovevano tornare alle famiglie di provenienza.

Peccata suos teneant auctores [Le conseguenze delle colpe ricadano sugli autori degli stessi] Art. 27 Cost.

La massima esprime il principio di personalità della responsabilità penale, da intendersi non solo nel suo significato minimo di «divieto di responsabilità penale per fatto altrui», ma anche nel senso, molto più profondo, di «responsabilità penale per fatto proprio colpevole».

La cd. responsabilità per fatto altrui si configura nei casi in cui un soggetto è chiamato a rispondere penalmente di un fatto commesso da un altro, senza aver dato alcun contributo causale al suo verificarsi. Si tratta di una forma di responsabilità propria di ordinamenti primordiali, ormai bandita dagli ordinamenti moderni.

La responsabilità per fatto proprio colpevole impone, invece, che il soggetto sia chiamato a rispondere soltanto dei fatti a lui psicologicamente attribuibili a titolo di dolo o quantomeno di colpa. Il principio dell'attribuibilità psicologica del fatto a colui il quale lo abbia posto in essere riceve oggi una rinnovata legittimazione dalla funzione rieducativa della pena. Tale funzione, infatti, mal si concilierebbe con una responsabilità per fatto proprio incolpevole, in quanto in difetto di un atteggiamento psicologico *latu*

sensu colpevole nessun rimprovero potrebbe essere mosso all'agente, il quale, di conseguenza, non avrebbe bisogno alcuno di essere rieducato.

Pecunia doloris [*Prezzo del dolore*] *Art. 2059 c.c.*

Il concetto di *pecunia doloris*, inteso come risarcimento da corrispondere alla vittima di un danno morale, si è affermato molto tardi: nel sistema romano, infatti, la nozione di danno era strettamente collegata ai beni della vittima e non si estendeva alla persona in sé considerata.

Il danno morale, che consiste nel dolore fisico o psichico derivante, ad esempio, da un'offesa all'onore o dalla perdita di una persona cara, è risarcibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 2059 c.c.) ed è liquidato dal giudice in via equitativa.

Pecunia non olet [*Il denaro non puzza*]

Affermazione generalmente usata da coloro che attribuiscono un valore assoluto al denaro, indipendentemente dalla sua provenienza.

La frase latina è fatta risalire all'imperatore Vespasiano (9-79 d.C.), che così giustificava la tassa da lui imposta sui bagni pubblici.

Pendente iudicio [*Durante la pendenza del giudizio*]

Per aversionem [*In blocco*] *Art. 1377 c.c.*

Si usa questa espressione per indicare la cd. «vendita di massa o in blocco» (art. 1377 c.c.) la quale ha ad oggetto un gruppo identificato di cose generiche o fungibili, considerate come un unico bene e trasferite per un unico prezzo. Poiché le cose offerte in blocco formano un bene individuato, questo tipo di vendita ha effetti reali immediati e non trova applicazione la disciplina dettata per la vendita di cosa generica.

Per gradus [*Gradatamente, per gradi*]

Per incidens [*Incidentalmente*]

Per nuncium, quasi per litteras [*Col nuncio è come per lettera*]

Espressione usata per indicare il ruolo del *nuncius*, che è un semplice messaggero, ossia non emette una propria dichiarazione di volontà, ma si limita a riferire ad una parte la volontà dell'altra.

Il *nuncius* è quindi solo un tramite attraverso cui la volontà di un soggetto viene portata a conoscenza di un altro soggetto; pertanto svolge una funzione analoga a quella di una lettera.

Per specimina [Tramite esempi]

La via d'imparare è lunga se si va per regole, breve ed efficace se si procede per esempi (*Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla*) (Seneca).

Periculum in mora [Pericolo nel ritardo]

Il *periculum in mora* è una delle condizioni che devono sussistere per esercitare le azioni cautelari. Queste sono rivolte ad evitare che il diritto che si intende cautelare sia in qualsiasi modo pregiudicato, possono essere esercitate sia prima sia durante un processo ed hanno sempre carattere provvisorio in quanto i provvedimenti cui portano vengono meno una volta esaurita la loro funzione, che è puramente strumentale.

Per ottenere dal giudice l'emissione di un provvedimento cautelare è necessario che sussista:

- il *fumus boni iuris* [vedi →]: la probabile esistenza del diritto di cui si chiede la tutela in via principale;
- il *periculum in mora*: il fondato timore che, mentre si attende quella tutela, vengano a mancare le circostanze di fatto favorevoli alla tutela stessa.

Periculum interitus [Pericolo di perimento]

Il rischio del perimento incolpevole dell'oggetto della prestazione obbedisce al principio *res perit domino* [vedi →] e, pertanto, di regola, si trasferisce contemporaneamente alla proprietà del bene.

Peritus peritorum [Perito dei periti]

In tal modo è a volte qualificato il giudice. Questi, infatti, pur potendosi avvalere dell'opera di un consulente tecnico, non è in alcun modo vincolato alle sue conclusioni. Per questo viene detto «perito dei periti».

Permutatio vicina emptioni [La permuta è vicina alla vendita] Art. 1555 c.c.

Questa espressione evidenzia la grande affinità del contratto di permuta con quello di vendita. Proprio in virtù di tale affinità, l'art. 1555 c.c. dispone che alla permuta, in quanto compatibili, si applicano le norme sulla vendita.

Perperam [Erroneamente, ingiustamente]

Errare è umano, ma perseverare nell'errore è diabolico (*Errare humanum est, perseverare nutem diabolicum*).

Perpetua causa [Durevole utilità] Art. 1028 c.c.

La durevole utilità è uno dei requisiti delle servitù prediali. Non è necessario che l'utilità abbia una durata perpetua (come potrebbe indurre a pensare il significato letterale dell'espressione): è invece necessario che essa esprima una tendenziale durevolezza del bisogno. Dalla nozione di utilità fornitaci dal codice civile, inoltre, è possibile trarre una ulteriore connotazione della stessa: l'utilità deve risultare oggettivamente dalla natura e destinazione del fondo dominante: in altre parole, deve poter essere tratta da qualsiasi proprietario e non solo da quel singolo proprietario.

Perpetuatio iurisdictionis [Consolidarsi della giurisdizione] Art. 5 c.p.c.

Principio in forza del quale la *giurisdizione* e la *competenza* si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al *momento della proposizione della domanda*, cosicché eventuali modificazioni dello stato medesimo non determinano spostamenti della giurisdizione o della competenza in capo ad altro giudice.

La formulazione letterale dell'art. 5 c.p.c. aveva favorito peraltro l'insorgere di questioni interpretative, inerenti all'eventuale applicabilità del principio anche nelle ipotesi di *mutamenti di diritto* intervenuti in corso di causa (cd. *ius superveniens*) concernenti la disciplina della giurisdizione e della competenza, o incidenti sulla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Il legislatore ha inteso risolvere tale questione interpretativa, attraverso la riformulazione dell'art. 5, precisando espressamente che sia le *modifiche normative* sia gli eventuali mutamenti dello *stato di fatto* intervenuti nel corso del processo *non acquistano rilievo rispetto al processo già pendente*.

Perpetuatio obligationis [Consolidarsi dell'obbligazione] Art. 1221 c.c.

È uno degli effetti della *mora del debitore*. In virtù di esso il rischio dell'impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione, che prima della mora grava sul creditore, passa in capo al *debitore*, che è tenuto ad indennizzare il primo

anche delle conseguenze della forza maggiore verificatesi dopo la mora (*qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu*). Così se la prestazione diviene impossibile per una causa non imputabile al debitore, questi ne risponde ugualmente, salvo che l'impossibilità sia imputabile al creditore. Tuttavia il debitore può sottrarsi a tale responsabilità dimostrando che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (ad esempio, a causa di una calamità naturale).

Perpetuus nulli datur usus [A nessuno è concesso il godimento perpetuo (delle cose)]

Questa massima evidenzia una delle caratteristiche peculiari del diritto di *usufrutto*: la sua durata necessariamente temporanea. La durata dell'*usufrutto*, infatti, non può eccedere la vita dell'*usufruttuario*, se l'*usufrutto* è costituito a favore di una persona fisica, o i trenta anni, se è costituito a favore di una persona giuridica (art. 979 c.c.). Il fondamento della durata temporanea di questo diritto consiste nell'opportunità di evitare la «disintegrazione della proprietà», limitando gli ostacoli alla libera circolazione dei beni.

Petitum [Oggetto della domanda] Art. 163 c.p.c.

È l'oggetto della domanda giudiziale, ossia ciò che si domanda al giudice. Costituisce (con le parti e la *causa petendi*) uno degli elementi di identificazione delle azioni.

Bisogna, peraltro, distinguere il *petitum immediato* da quello *mediato*.

Si parla di *petitum immediato* per individuare il *provvedimento* che con la domanda si chiede al giudice (la condanna, il sequestro etc.).

Si parla di *petitum mediato*, invece, in riferimento all'oggetto al cui soddisfacimento è diretta la domanda ossia al *bene della vita* che si chiede nei confronti della controparte (una cosa, una prestazione etc.).

L'indicazione del *petitum*, oltre che degli altri elementi dell'azione, segna i confini del potere decisorio del giudice, poiché questi non può pronunciare oltre i limiti della domanda (art. 112 c.p.c.).

Pignus nomini [Pegno di crediti] Art. 2800 c.c.

Il pegno di credito ha per oggetto il trasferimento del *diritto di prelazione* sul ricavato del credito pignorato senza che sia trasferita la titolarità dello stesso. Tale forma di pegno, in quanto si avvicina alla cessione del credito [vedi → *Cessio crediti*], si costituisce per mezzo di un contratto

avente forma scritta, che deve essere notificato al debitore delle somme date in pegno o da questi accettato.

La fattispecie in esame va tenuta distinta da quella in cui oggetto del pegno è un titolo di credito, giacché in questo caso è il documento (cioè una cosa) e non il credito l'oggetto della garanzia.

Plerumque [Di solito, comunemente]

Pluribus verbis [Con molte parole]

Plus dat qui cito dat [Più dà chi presto dà]
[vedi → *Minus solvit qui tardius solvit*]

Plus dixit quam voluit [(Il legislatore) ha detto più di quanto intendesse]

L'espressione si riferisce all'interpretazione restrittiva. Con riguardo ai risultati dell'interpretazione, l'ambito di applicazione della norma è ristretta dall'interpretazione *logica* (ad esempio la parola *interdetto* menzionata dall'art. 427 c.c. deve essere intesa nel solo senso di «interdetto giudiziale» e non anche di quello «legale»).

Plus semper in se continet quod est minus [Il più contiene sempre il meno]

Plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur [Ha più valore quello che è stato fatto (realmente) di quello che è stato voluto solo fittiziamente] *Art. 1414 c.c.*

Quando uno o più soggetti stipulano un negozio giuridico del quale non vogliono gli effetti, ovvero si propongono di realizzare effetti diversi da quelli tipici del negozio posto in essere, si parla di *simulazione*. Proprio in materia di simulazione trova applicazione la regola latina in commento: la reale volontà delle parti prevale su quanto le parti stesse hanno fatto apparire all'esterno. Più precisamente, come recita l'art. 1414 c.c., «se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma».

Per quanto riguarda, invece, gli effetti della simulazione nei confronti dei terzi, occorre fare riferimento al principio della *tutela dell'affidamento*: i terzi interessati a dedurre la simulazione, se pregiudicati dal negozio si-

mulato, possono farne dichiarare l'inefficacia nei loro confronti; quanto ai terzi subacquirenti, la simulazione non può essere fatta valere dalle parti, dai loro aventi causa e dai creditori del simulato alienante nei confronti dei terzi subacquirenti in buona fede che, avendo fatto affidamento sulla dichiarazione, hanno acquistato diritti dal titolare apparente (salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione).

Poena constituitur in emendationem hominum [La pena è stabilita per il miglioramento degli uomini] *Art. 27 Cost.* [vedi anche → *Malum passionis propter malum actionis*]

Antichissimo insegnamento valido ancora oggi se si considera che la funzione rieducativa della pena trova un espresso riconoscimento nella Costituzione, per la quale «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Poena maior absorbet minorem [La pena maggiore assorbe quella minore]

Si tratta del cd. criterio di assorbimento delle pene, in base al quale, nel caso di pluralità di reati commessi da una stessa persona, trova applicazione la pena prevista per il reato più grave, che assorbe le pene minori.

Tale criterio, tuttavia, non sempre viene adottato come esclusivo dagli ordinamenti. In molti sistemi penali, infatti, il criterio dell'assorbimento concorre con quello del cumulo giuridico e/o materiale [vedi → *Tot delicta, tot poenae*]. Nel diritto penale italiano vengono accolti gli ultimi due. In particolare, quello del cumulo giuridico si applica nelle ipotesi di concorso formale di reati e di continuazione: in entrambe le ipotesi l'agente è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (art. 81 c.p.). Il criterio del cumulo materiale, invece, opera nei casi concorso materiale (artt. 71 ss. c.p.).

Pollicitatio est offerentis solius promissum [Pollicitazione è la promessa del solo offerente] *Artt. 1987 ss. c.c.*

È, questa, la definizione della promessa unilaterale, dichiarazione unilaterale di volontà con la quale un soggetto assume, nei confronti di una o più persone determinate o *in incertam personam* [vedi →], l'obbligo di eseguire una certa prestazione [vedi → *Promissio unius offerentis*].

Pons asinorum [Ponte degli asini]

Si dice di una cosa molto facile da dimostrare.

Pòrtio dèbita [Parte dovuta, legittima] Artt. 536 ss. c.c.

Era quella parte del patrimonio ereditario che doveva essere necessariamente riservata dal testatore ai soggetti legittimati all'esercizio della *querela inofficiòsi testamenti* (e cioè ai figli, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle del *de cuius* che non fossero stati diseredati.

La legittima era pari ad un quarto della quota che sarebbe spettata ai querelanti se si fosse fatto luogo alla *succèssio ab intestàto*.

Il testamento che ledeva la legittima era detto *inofficiosum*, perché violava l'*officium pietàtis*.

Possessio [Possesso] Artt. 1140 ss. c.c.

A norma dell'art. 1140 c.c., il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Da ciò si deduce che il possesso si concreta in una *relazione di fatto* intercorrente tra un soggetto e un bene, a prescindere dalla sussistenza nel soggetto stesso della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

Gli elementi del possesso sono:

- il *corpus possessionis*, che si identifica con la relazione materiale che il soggetto instaura con il bene, esercitando un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di un diritto reale (*elemento oggettivo*);
- l'*animus possidendi*, che si identifica nell'intendimento del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale (*elemento soggettivo*).

L'acquisto del possesso si realizza con l'apprensione fisica della cosa, accompagnata dall'*animus possidendi*. L'apprensione, però, non fa acquistare il possesso se si verifica solo per tolleranza altrui (art. 1144 c.c.).

Possessio defuncti quasi iuncta descendit ad heredem [Il possesso del defunto passa all'erede senza interruzioni]
[vedi → *Successio possessionis*]**Possessio iuris** [Possesso di un diritto] Art. 1140 c.c.

Si parla di *possessio iuris* per indicare il concreto esercizio di un diritto reale su cosa altrui; a norma dell'art. 1140 c.c., infatti, il possesso è il po-

tere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o *di altro diritto reale*.

Possessio non est iuris, sed facti [Il possesso non è questione di diritto, ma di fatto]
[vedi → *Possessio*].

Possessor malae fidei ullo tempore non praescribit [Il possessore in mala fede non usucapisce mai]
Il possessore in mala fede, ossia che ha la coscienza di ledere i diritti altrui o che non ha usato la normale diligenza nell'accertamento dell'esistenza di diritti altrui, non potrà acquistare in nessun caso per usucapione la proprietà del bene posseduto (artt. 1158-1167 c.c.).

Possideo quia possideo [Possiedo perché ho il possesso materiale della cosa] *Art. 948 c.c.*

Brocardo latino esprimente il principio per il quale la *prova* del possesso si fonda sulla dimostrazione di avere l'effettiva disponibilità della cosa.

La formula assume rilevanza soprattutto nel caso in cui il proprietario agisca in *rivendica* contro il possessore: infatti mentre il proprietario ha l'onere di provare l'esistenza del suo diritto di proprietà, il convenuto possessore può invece limitarsi a sostenere che la possiede «perché ha il possesso materiale della cosa», senza dovere null'altro provare.

Postmuneratio [Pagamento posticipato]

È una modalità di pagamento che viene effettuato solo dopo l'esecuzione di una prestazione.

Potest capere sed non potest retinere [Può acquistare ma non può conservare] *Art. 463 c.c.*

Con tale espressione si fa riferimento all'indegno. L'indegnità è una sanzione di tipo civilistico, nella quale incorre chiunque abbia tenuto uno dei comportamenti previsti dall'art. 463 c.c.; essa non impedisce, pertanto, l'acquisto dell'eredità, ma fa sì che, su domanda degli interessati, l'acquisto stesso sia posto nel nulla da una sentenza del giudice.

Potestas delegata non delegatur [Il potere delegato non può essere delegato]
[vedi → *Delegatus delegare non potest*]

Potius valeat actum quam pereat [Il negozio sia conservato piuttosto che annullato] *Art. 1367 c.c.*
[vedi → *Commodissimum est in ambiguis id accipi, quo res, de qua agitur, magis valeat quam pereat*]

Praeceptum legis [Precetto della legge]
È il comando, contenuto in una norma giuridica, di compiere una determinata azione o il divieto di tenere un determinato comportamento.

Praedia vicina esse debent [I fondi devono essere vicini]
È uno dei presupposti necessari per la costituzione delle servitù prediali. La vicinanza tra i fondi, in ogni caso, non va intesa in senso assoluto, ma solo in senso relativo, con la conseguenza che è realmente necessario solo un collegamento tra i due fondi in funzione dell'utilità di uno di essi. Si dice, infatti, *praedium medium non impedit servitatem* (un fondo intermedio non impedisce la servitù).

Praedium medium non impedit servitatem [Un fondo intermedio non impedisce la servitù]
[vedi → *Praedia vicina esse debent*]

Praemium inventionis [Premio spettante al ritrovatore] *Art. 930 c.c.*

L'invenzione è un modo di acquisto della *proprietà*. Esso opera a favore di chi ritrova un bene mobile smarrito quando il medesimo non sia rivendicato entro un anno dall'originario proprietario. Le cose smarrite devono, infatti, essere consegnate al proprietario o, se questi è ignoto, al Sindaco del luogo ove vengono rinvenute.

Se, dopo un anno dalla consegna della cosa, il proprietario non si è presentato a ritirarla, il *diritto di proprietà su di essa spetta al ritrovatore*; se il proprietario si presenta, si deve al ritrovatore un premio (il *premium inventionis*, appunto) che è pari al 10% del valore della cosa stessa.

Praesumptio [Presunzione] Artt. 2727 ss. c.c.

La presunzione è la *conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto*.

Nel primo caso si parla di presunzione *legale*, nel secondo di presunzione *semplice*.

Con la presunzione *legale*, la legge dispensa la parte dalla prova di un determinato fatto, deducendone la verità dall'esistenza di un altro fatto noto o più facilmente dimostrabile.

Si distingue peraltro la presunzione *assoluta (iuris et de iure)* che non ammette la prova contraria, da quella *relativa (iuris tantum)* che consente alla parte contro cui la presunzione è invocata di provare che la verità è diversa. Invece le presunzioni *semplici* sono sostanzialmente delle *deduzioni* che il giudice trae per formare il proprio convincimento in ordine a fatti non provati. Peraltro, ai sensi dell'art. 2729 c.c., affinché siffatte presunzioni giustifichino una determinata decisione in ordine alla verità dei fatti è necessario che risultino *gravi, precise e concordanti*. Il ricorso alle presunzioni semplici non è ammissibile nelle ipotesi in cui la legge esclude la prova testimoniale.

Praesumptio cedit veritati [La presunzione cede di fronte alla verità]

Il brocardo fa riferimento alle presunzioni cd. relative (*iuris tantum*), per le quali è ammessa la prova contraria [vedi → *Praesumptio*].

Praesumptio Muciana [Presunzione Muciana]

L'art. 70 del R.D. 267/1942 stabilisce che sono acquisiti al *fallimento* i beni del coniuge del fallito acquistati nei *cinque anni* precedenti alla dichiarazione di fallimento.

Questo istituto, la cui denominazione deriva dal nome del giureconsulto *Quinto Mucio* che lo introdusse nel diritto romano, trova il suo *fondamento* nel fatto che i beni del coniuge si *presumono acquistati con danaro del fallito* salva la possibilità della prova contraria. Da tale *presunzione* deriva al curatore il potere di apprendere senz'altro al fallimento detti beni, come se gli stessi appartenessero direttamente al fallito.

La L. 151/75 ha capovolto la regolamentazione giuridica dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, sostituendo al *regime della separazione* quello della *comunione dei beni*.

È sorto quindi il *problema della compatibilità* della presunzione con il regime di comunione dei beni, di nuova introduzione, mentre non è inizialmente sembrato potersi ravvisare alcuna incompatibilità nelle ipotesi di *separazione dei beni fra i coniugi*.

La Corte di Cassazione, con sentenza 954/89, aveva affermato che la presunzione Muciana opera soltanto nell'ipotesi in cui i coniugi abbiano scelto il regime della separazione dei beni, non senza, tuttavia, dubitare sulla compatibilità della presunzione anche con il citato regime di separazione. Da tali dubbi è mosso un nuovo ricorso della Suprema Corte ai giudici costituzionali che si sono pronunciati con una sentenza di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata» (sent. 29-6-1995, n. 286), rimettendo, quindi, ogni decisione all'attività interpretativa dell'autorità giudiziaria, pur auspicando l'intervento del legislatore. Argomentando, dunque, da una *incostituzionalità*, non dichiarata certo, *ma neppure esclusa*, da ultimo, la Corte di Cassazione (sent. 29-12-1995, n. 13149) ha ritenuto come tacitamente abrogato l'istituto, ormai inconciliabile con la vigente disciplina della famiglia.

Praeteritio [Preterizione] Art. 735 c.c.

La preterizione è un fenomeno, tipico della successione a causa di morte, che esprime l'esclusione dalla divisione testamentaria, voluta o per mera dimenticanza, di un erede istituito o di un legittimario.

Precarium [Precario]

Il precario rientra nella fattispecie del *comodato* perché è un contratto di deposito con il quale una parte conferisce *gratuitamente* all'altra, *senza limitazioni di tempo*, il godimento di un bene, riservandosi la possibilità di richiederne in qualsiasi momento la restituzione. Restituzione che dunque dipende dalla sola volontà del comodante, a differenza di quanto previsto per il contratto di comodato a termine.

La *richiesta di restituzione* determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario che, qualora rifiuta di restituire il bene, viene ad assumere la posizione di detentore *sine titulo*, e quindi, *abusivo* salvo che dimostri di poterne disporre in base ad altro rapporto diverso dal precario.

Pretium doloris [Prezzo del dolore] Art. 185 c.p.

Si tratta del *compenso pecuniario* dovuto dall'autore di un reato alla vittima che abbia subito, a seguito del reato stesso, *sofferenze psico-fisiche*

(dolore, angoscia, ansia) o *pregiudizi sociali* (discreto da diffamazione), cioè, in generale, danni non patrimoniali ma *morali*.

Il *pretium doloris* non ha lo scopo di reintegrare il patrimonio della vittima, bensì di attribuirgli una soddisfazione che compensi il male sofferto. Esso può spettare anche ad una persona giuridica (si pensi ad un ente oggetto di campagna diffamatoria).

Pretium sceleris [Prezzo del misfatto] Art. 2035 c.c.

Si tratta della prestazione effettuata in esecuzione di un negozio giuridico contrario al buon costume (ad esempio, il compenso dato ad una meretrice): secondo l'art. 2035 c.c. vigente, il soggetto che ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume, non può ripetere quanto ha pagato.

Pretium succedit in locum rei [Il denaro subentra al posto della cosa]

Si tratta della regola in base alla quale il diritto su una determinata cosa si trasferisce e può essere fatto valere sull'equivalente pecuniario della stessa. Così, ad esempio, ai sensi dell'art. 1017 c.c., in caso di perimento della cosa, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno.

Prima facie [A prima vista]

State alle Vostre impressioni, e soprattutto alle prime, che sono le migliori (*De Sanctis*).

Prior in tempore, potior in iure [Prima nel tempo, più forte giuridicamente] Artt. 1155, 1265, 1376, 1994, 2643 ss., 2683 c.c.

Criterio di risoluzione del conflitto tra più aventi causa dallo stesso soggetto, secondo cui viene preferito colui che ha acquistato per primo.

Esso ha carattere *sussidiario e residuale* rispetto ad altri criteri, quali quello della *priorità della trascrizione* per i *beni immobili* e per i *beni mobili registrati*, quello della *priorità dell'acquisto* del possesso in buona fede per i *beni mobili* e per i titoli di credito, quello della *priorità della notifica* (o dell'accettazione) per la cessione dei crediti, quello del *godimento prioritario* per i diritti personali di godimento.

In definitiva il criterio della priorità dell'acquisto trova applicazione solo in caso di *doppia alienazione* di uno stesso bene mobile allorché nessuno dei due acquirenti abbia conseguito il possesso ovvero il secondo acquirente lo abbia conseguito in mala fede (non trovando applicazione in questi casi l'art. 1155 c.c.) e in caso di doppia alienazione di universalità di mobili (argomentando dal combinato disposto degli artt. 1155 e 1156 c.c.).

Prius in usuras id quod solvitur, deinde in sortem accepto feretur [Quello che viene pagato si imputa prima agli interessi e poi al capitale]

Principio in base al quale il pagamento parziale effettuato per adempiere un debito costituito da capitale ed interessi va imputato prima agli interessi.

Pro domo sua [A favore della sua casa, a proprio favore]

L'espressione indica chi difende i propri averi ed interessi. Trae origine da un discorso pronunciato da *Cicerone* nel 57 a.C. davanti ai pontefici, teso ad ottenere la restituzione dell'area della sua casa, bruciata durante l'esilio.

Pro herede gestio [Comportamento a titolo di erede]

In epoca classica l'accettazione dell'eredità (*aditio hereditatis* [vedi →]) poteva aver luogo in due forme: mediante un atto solenne (*cretio*), compiuto in presenza di sette testimoni e consistente in una dichiarazione orale; mediante la *pro herede gestio*, consistente in un comportamento tale da far desumere chiaramente la volontà dell'erede istituito di accettare. Attualmente l'espressione designa l'accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.): l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Pro monstro est ut maior annis sit filius quam pater [È inconcepibile che il figlio sia più grande del padre]

Il brocardo sintetizza il principio in base al quale il divario di età tra adottanti ed adottando deve mantenersi in quello che solitamente, secondo natura, intercorre tra genitore e figlio.

Pro rata (o pro parte) obligatio [Obbligazione parziaria]

L'obbligazione con pluralità di soggetti, di regola, si intendeva ripartita «*ipso iure*» in tante obbligazioni per quanti erano i soggetti attivi o passivi: la prestazione spettava a ciascun creditore o gravava su ciascun debitore solo in relazione alla sua parte (cd. «*portio civilis*»).

Pro veritate habebitur [Si avrà per vera]

Si dice della sentenza passata in giudicato, contro la quale sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione o contro la quale gli stessi non sono più proponibili per il decorso dei termini.

Probatio diabolica [Prova diabolica]

Espressione usata nel linguaggio processuale in tutte le ipotesi in cui l'accertamento di un diritto o la dimostrazione di uno o più fatti dipende da *ricostruzioni probatorie estremamente complesse* o da *procedimenti di derivazione logica basati su calcoli probabilistici*. Di *probatio diabolica* si parla, ad esempio, in tema di diritti reali, allorché il soggetto che rivendica la proprietà di una cosa debba provare la propria titolarità dimostrando che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario. Di *probatio diabolica* si può parlare, altresì, nelle ipotesi in cui si controverta in merito ad un danno che non è attuale ma soltanto ipotetico o futuro, come, ad esempio, quello lamentato da chi sia stato illegittimamente escluso da un pubblico concorso o, in qualche maniera, danneggiato in sede di svolgimento delle relative prove.

Probatio incumbit ei qui dicit [La prova incombe su chi afferma]

[vedi → *Ei incumbit probatio qui dicit*]

Probatio probatissima [Prova per eccellenza, confessione]

Artt. 2730 ss. c.c.

Con il termine *probatio probatissima* si è soliti fare riferimento alla confessione che è il mezzo probatorio per eccellenza.

La confessione è la *dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte*, ove per fatto sfavorevole al dichiarante deve intendersi quello che in concreto sia idoneo a produrre con-

sequenze giuridiche svantaggiose per colui che volontariamente e consapevolmente ne riconosca la verità.

La confessione si dice *giudiziale* (art. 2733 c.c.) quando è resa in giudizio: in questo caso forma *piena prova* contro colui che l'ha fatta purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili. Si dice, invece, *stragiudiziale* (art. 2735 c.c.) quando è fatta fuori del giudizio: essa, se è resa alla parte o a chi la rappresenta, ha la *stessa* efficacia probatoria di quella giudiziale; se è resa ad un terzo o se è contenuta in un testamento è *liberamente* apprezzata dal giudice.

Probatio semiplena [*Prova quasi completa*] Art. 2736 c.c.
Determinati fatti oggetto di un giudizio possono essere non pienamente provati, ma non del tutto sforniti di prova: in questo caso la prova è detta *semiplena* e il giudice può, d'ufficio, deferire ad una delle parti il *giuramento* al fine di decidere la causa.

Probatis extremis media praesumuntur [*Provati gli estremi, si presumono gli intermedi*]
Espressione di questo principio è la disposizione di cui all'art. 1142 c.c., in base al quale il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

Procurator ad nuptias [*Procuratore alle nozze*] Art. 111 c.c.
Il matrimonio per procura è ammesso soltanto per i militari e le persone che in tempo di guerra si trovino, per ragioni di servizio, al seguito delle forze armate nonché, se concorrono gravi motivi, nell'ipotesi in cui *uno degli sposi risieda all'estero*. In quest'ultimo caso, la celebrazione è permessa previa autorizzazione del tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo, sentito il pubblico ministero. Il procuratore (*procurator ad nuptias*), in tali ipotesi, non è un vero e proprio rappresentante, perché il matrimonio è un *atto personalissimo*, ma soltanto un portavoce (cd. *nuncius* [vedi →]) della altrui dichiarazione di volontà.

Procurator in rem suam [*Procuratore nell'interesse proprio*]
Nel diritto privato romano, mentre la cessione del credito fu, sia pure faticosamente, riconosciuta, il trasferimento del debito non poteva avvenire se non a seguito di successione ereditaria. Lo stesso risultato della ces-

sio debiti, però, poteva essere raggiunto attraverso la designazione del terzo come rappresentante processuale (*procurator in rem suam*), il quale era autorizzato a stare in giudizio verso il creditore che agisse per ottenere l'adempimento del credito.

Attualmente, questa espressione designa tutte le ipotesi in cui la procura è conferita anche nell'interesse del rappresentante come accade, ad esempio, nella cessione dei beni ai creditori [vedi → *Cessio bonorum*].

Promissio unius offerentis [Promessa del solo offerente, promessa unilaterale] Artt. 1987 ss. c.c.

Dichiarazione unilaterale di volontà con la quale un soggetto assume, nei confronti di una o più persone determinate o *in incertam personam* [vedi →], l'obbligo di eseguire una certa prestazione. La promessa è da sola sufficiente a produrre l'effetto obbligatorio e non necessita, perciò, di accettazione da parte del promissario.

Le promesse unilaterali, secondo quanto previsto dall'art. 1987 c.c., producono effetti obbligatori nei soli *casu previsti dalla legge*, costituendo cioè un *numerus clausus* [vedi →].

I caratteri della promessa sono: l'*unilateralità*, nel senso che si perfeziona per effetto della sola dichiarazione del promittente, prescindendo dall'accettazione del destinatario; l'*irrevocabilità*; l'*inapplicabilità della distinzione onerosità-gratuità* e ciò perché la prestazione per sua natura non acquista mai il carattere di corrispettivo.

Tra le figure previste dalla legge si possono ricordare la *promessa di pagamento*, la *ricognizione del debito* e la *promessa al pubblico*.

Propositum in mente retentum [Intenzione riposta nella mente]

È, questa, l'espressione con la quale si indica generalmente la riserva mentale.

Si ha riserva mentale quando il soggetto *intenzionalmente* dichiara cosa diversa da quella che vuole, senza alcuna intesa col destinatario della dichiarazione stessa e senza che quest'ultimo sia in grado di accorgersi della divergenza: è evidente, in questo caso, che la riserva, rimanendo esclusivamente interna al dichiarante, non ha alcuna conseguenza ed il negozio giuridico è perfettamente valido ed efficace.

Proprietatis dominus plenam in re potestatem habet [Il proprietario ha il pieno potere sulla cosa]

Espressione che fa riferimento al requisito della pienezza del diritto di proprietà. Ai sensi dell'art. 832 c.c., infatti, al proprietario è consentita ogni lecita utilizzazione della cosa. Nell'ampiezza di questo concetto si individuano i due poteri fondamentali del proprietario:

- il potere di godimento del bene, relativo al suo valore d'uso (se, ad esempio, oggetto del diritto di proprietà è una casa, il proprietario può abitarla, locarla, tenerla sfitta o non usarla);
- il potere di disposizione del bene (es.: di alienarlo, donarlo, trasformarlo o persino distruggerlo).

Propriis verbis [Con parole appropriate]

Il linguaggio attualmente parlato è troppo spesso carente di *propria verba*, mentre abbonda di espressioni e termini abusati e non sempre appropriati al concetto che si intende esprimere. Segno di un impoverimento della lingua?

Prorogatio officii [Proroga dell'ufficio]

La *prorogatio* è espressione di un principio ad applicazione generale, per cui la necessità della rinnovazione periodica dell'organo si accompagna all'esigenza di evitare o di colmare pericolosi vuoti di potere, garantendo la continuità degli organi stessi e la sopravvivenza fino all'insediamento dei successori.

Per quanto riguarda, in particolare, la *prorogatio* degli organi amministrativi, dopo lungo dibattito in dottrina e giurisprudenza, attualmente la L. 15-7-1994, n. 444 prevede la *prorogatio* degli organi dello Stato, degli enti pubblici o a partecipazione pubblica, limitandola però ai soli 45 giorni dalla scadenza, durante i quali possono essere adottati solo atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e di indifferibilità.

Protestatio facto contraria non valet [Le parole che contrastano con il comportamento non valgono nulla]

Il brocardo sintetizza il principio in base al quale ciò che viene addotto in contrasto con quanto si è precedentemente fatto non ha alcun valore. Così,

ad esempio, il chiamato all'eredità che compia un atto significativo della volontà di accettare, e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, deve considerarsi accettante ai sensi dell'art. 476 c.c., e non può pretendere, stante l'irrevocabilità dell'accettazione, che siano poste nel nulla le conseguenze del suo comportamento.

Publica honestas [Pubblica onestà]

È uno degli impedimenti al matrimonio previsti dal diritto canonico. La *publica honestas* sorge da matrimonio invalido, consumato o meno, in cui vi sia stata vita comune ovvero da pubblico e notorio concubinato. Questo impedimento rende invalido il matrimonio nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna e viceversa.